


**Comune di Correggio
Provincia di Reggio nell'Emilia**

Società Agricola Menozzi Edgardo, Rainero e Mauro s.s.

Intervento di demolizione di stalla fatiscente, ampliamento e trasformazione stalla esistente, costruzione di capannone per la preparazione di razioni alimentari per bovini, costruzione di ricovero attrezzi agricoli e piscinetta ad uso familiare presso la sede aziendale posta in via Provinciale per Reggio n° 43

RELAZIONE PAESAGGISTICA



Progettista
Geom Umberto Carretta

INDICE

Capitolo 1°	Premessa	pagina. 3
Capitolo 2°	inquadramento territoriale	pagina 5
Capitolo 3 °	relazione tecnico-costruttiva	pagina 11
Capitolo 4°	contesto storico	pagina 15
Capitolo 5°	inquadramento P.T.P.R.	pagina 18
Capitolo 6°	inquadramento P.T.C.P. ambiti di paesaggio	pagina 20
Capitolo 7°	Inquadramento P.T.C.P rete ecologica polivalente	pagina 27
Capitolo 8°	Inquadramento P.T.C.P. carta dei beni paesaggistici Del territorio provinciale	pagina 30
Capitolo 9°	Inquadramento P.T.C.P. zone, sistemi ed elementi Della tutela paesistica	pagina 32
Capitolo 10°	Inquadramento nel Piano Regolatore Generale del Comune di Correggio	pagina 41
Capitolo 11°	Conclusioni	pagina 64
Capitolo 12°	Rendering d'insieme dall'alto ante e post intervento	pagina 65
Capitolo 13°	Composizioni fotografiche panoramiche del luogo	pagina 69

Premessa

L'intervento oggetto della presente relazione è concerne:

- A. demolizione di stalla per bovini da rimonta fatiscente e non più funzionale all'allevamento;
- B. ampliamento e parziale trasformazione interna di stalla per bovine da latte e da rimonta;
- C. nuova costruzione di capannone per la preparazione delle razioni alimentari dei bovini dell'allevamento;
- D. nuova costruzione di capannone ad uso ricovero attrezzi agricoli;
- E. nuova costruzione di piscinetta interrata ad uso familiare;

il tutto nel Comune di Correggio (RE), in località Budrio - Podere San Tommaso.

Tale relazione è prevista per la verifica della compatibilità paesaggistica ai sensi art. 146 del Dlgs n°42/2004 in seguito all'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia, con Delibera n° 124 del 20/06/2010 ed all'approvazione della Giunta Provinciale con deliberazione n° 321 del 31/10/2000 del Piano Regolatore Generale e relative Norme Tecniche di Attuazione - redatto in forma associata dai Comuni di Correggio, San Martino in Rio e Rio Saliceto - e successive varianti approvate rispettivamente con delibere del Consiglio Comunale:

- n. 68 del 27 aprile 2001.
- n. 11 del 14 febbraio 2002.
- n. 88 del 28 giugno 2002.
- n. 128 del 27 settembre 2002.
- n. 151 del 25 ottobre 2002.
- n. 8 del 31 gennaio 2003.
- n. 106 del 30 giugno 2003.
- n. 7 del 30 gennaio 2004.
- n. 49 del 27 febbraio 2004.
- n. 63 del 29 marzo 2004.
- n. 82 del 27 aprile 2004.
- n. 14 del 28 gennaio 2005.
- n. 15 del 28 gennaio 2005.
- n. 86 del 27 maggio 2005.
- n. 297 del 4 ottobre 2005.
- n. 64 del 28 aprile 2006.
- n. 100 del 30 giugno 2006.
- n. 102 del 30 giugno 2006.
- n. 104 del 30 giugno 2006.
- n. 105 del 30 giugno 2006.

- n. 110 del 31 luglio 2006.
- n. 278 del 5 settembre 2006.
- n. 137 del 29 settembre 2006.
- n. 138 del 29 settembre 2006.
- n. 308 del 10 ottobre 2006.
- n. 328 del 24 ottobre 2006.
- n. 152 del 27 ottobre 2006.
- n. 10 del 26 gennaio 2007.
- n. 60 del 4 maggio 2007.
- n. 86 del 29 giugno 2007.
- n. 96 del 30 luglio 2007.
- n. 114 del 27 settembre 2007.
- n. 133 del 26 ottobre 2007.
- n. 145 del 30 novembre 2007.
- n. 146 del 30 novembre 2007.
- n. 162 del 21 dicembre 2007.
- n. 43 del 28 marzo 2008.
- n. 93 del 01 agosto 2008.
- n. 111 del 26 settembre 2008.
- n. 112 del 26 settembre 2008.
- n. 147 del 28 novembre 2008.
- n. 19 del 06 marzo 2009.
- n. 71 e 72 del 28 maggio 2010.
- n. 136 del 26 novembre 2010.
- n. 57 del 30 maggio 2011.
- n. 84 del 30 settembre 2011.
- n. 102 del 24 ottobre 2011.
- n. 88 del 27 luglio 2012
- n. 97 del 14 settembre 2012
- n. 91 del 26 luglio 2013
- n. 125 del 29 novembre 2013
- n. 40 del 29 aprile 2016
- n. 88 del 28 ottobre 2016
- n. 96 del 30 novembre 2016
- n. 107 del 20 dicembre 2016

Inquadramento territoriale

L'area del progetto in questione ricade a sud della frazione di Budrio a circa un chilometro e mezzo dall'abitato, sul lato sinistro della strada comunale per Reggio Emilia (ex s.s. 468 di Correggio), in quel tratto affiancata, sempre sul lato sinistro, dall'alveo del "Naviglio di Rolo"; l'insediamento edilizio sulla cartografia del luogo viene identificata dal toponimo "casale San Tommaso".

Il cavo è inserito nell'elenco dei "corsi d'acqua di rilevanza paesaggistica" (art. 142 comma "c" del D.Lgs. 42/04) ed identificato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale con il numero progressivo 49 dei beni vincolati ai sensi del T.U. 11/12/1933 n° 1775.

I successivi estratti dalla cartografia regionale e provinciale ed ortofoto concernono l'inquadramento del luogo d'intervento, evidenziato con un cerchio giallo.



Figura 1 - estratto da C.T.R. Scala 1:100.000




Figura 2 - estratto da C.T.R. Scala 1:50.000




Figura 3 - estratto da C.T.R. Scala 1:5.000




Figura 4 - estratto mappa catastale Scala 1:2.000



Figura 5 - Ortofoto scala 1:25.000

Fonte: Consorzio TeA anno 2014

Dal sito Regione Emilia Romagna - Consultazione ortofoto



Figura 6 - Ortofoto scala 1:5.000

Fonte: Consorzio TeA anno 2014

Dal sito Regione Emilia Romagna - Consultazione ortofoto

Realizzazione Tecnico - Costruttiva

La realizzazione avverrà conformemente alla relazione tecnico - illustrativa ed elaborati grafici presentati all' Amministrazione Comunale di Correggio, da parte del sottoscritto progettista incaricato dalla ditta richiedente, geom. Umberto Carretta - via Claudio Tolomeo, 5 - 42016 Guastalla (RE), a cui si fa riferimento per le caratteristiche tecniche e dimensionali delle opere, le modalità di inserimento nel contesto aziendale e materiali utilizzati.

Da premettere che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del comune di Correggio prevedono che, per ampliare allevamenti bovini di consistenza superiore ai 100 capi, la ditta richiedente debba preventivamente presentare istanza di approvazione all'amministrazione comunale di un "Piano di Sviluppo Aziendale" completo del relativo progetto grafico ed "atto unilaterale d'obbligo" con indicazione delle modalità di realizzazione e indicazione dei terreni asserviti all'opera edilizia.

L'ubicazione planimetrica, rispetto i fabbricati aziendali, è determinata, in sintesi, da tre fattori:

- In primo luogo le Norme Tecniche di attuazione collegate al PRG comunale, prescrivono all'art. 96 di realizzare gli interventi nuova costruzione ed ampliamento sul fronte del centro aziendale opposto al cavo sottoposto a tutela, che nel caso specifico è collocato ad ovest dell'insediamento esistente;
- in secondo luogo l'insediamento rurale è "contenuto" ad est, ad ovest e a nord da due gasdotti SNAM che ne pregiudicano, per le servitù costituite, l'espansione in quelle direzioni;
- In terzo luogo l'utilizzazione delle attrezzature e delle strutture complementari alla stalla per bovine e rimonta esistenti quali platee per l'accumulo e stoccaggio del letame, vasche per liquami, collettori di collegamento, ecc.;
- In quarto luogo la viabilità interna aziendale si adatta perfettamente anche alla trasformazione indotta della realizzazione del Piano di Sviluppo, senza consumo eccessivo di territorio produttivo.

Il raggruppamento delle stalle facilita i trasferimenti degli animali tra i vari settori dell'allevamento, le operazioni mungitura, il controllo sanitario e delle gravidanze, le fasi di distribuzione degli alimenti, i partì, ecc..

Questa scelta di ubicazione planimetrica, oltre che ridurre il costo economico delle opere, permetterà di ottemperare anche alle norme dello strumento urbanistico vigente (riportate nel capitolo ad esso dedicato) che stabiliscono limitazioni all'incremento dell'estensione degli insediamenti rurali e chiedono di concentrare i fabbricati strumentali in un unico centro, anche se al servizio di più appezzamenti.

Tutte le pavimentazioni interne ed esterne saranno in battuto di calcestruzzo rifinite in superficie con le pendenze e gradi di rugosità richiesti dall'utilizzo.

Ciò premesso, si procede alla descrizione dell'intervento di trasformazione edilizia.

Il progetto prevede diversi elementi:

- A. Demolizione di stalla per bovini da rimonta fatiscente e non più funzionale all'allevamento
- B. Ampliamento e parziale trasformazione interna di stalla per bovine da latte e da rimonta;
- C. Nuova costruzione di capannone per la preparazione delle razioni alimentari dei bovini dell'allevamento;
- D. Nuova costruzione di capannone ad uso ricovero attrezzi agricoli;
- E. Nuova costruzione di piscinetta interrata ad uso familiare;

Elemento A

L'edificio è stato realizzato alla fine degli anni '70 ed è composto da due corpi rettangolari, staccati e paralleli in muratura e con copertura in lastre contenenti fibre di amianto. Destinato ai bovini da rimonta, oggi non viene più utilizzato per la notevole quantità di manodopera richiesta (la preparazione e pulizia della lettiera sono manuali) e per la presenza di un paddock in battuto di cemento fra i due corpi che, con le acque meteoriche raccolte, incrementa notevolmente i liquami prodotti; con lo smaltimento del materiale con amianto della copertura, l'intero complesso rurale risulterà bonificato completamente in quanto non ci sarà presenza delle pericolose fibre. La vasca interrata di raccolta dei reflui sarà riconvertita per la regimazione delle acque piovane prima dello scarico e quale riserva d'acqua. Gran parte del sedime dell'edificio demolito sarà riutilizzata per la nuova costruzione di cui al successivo punto D.

Elemento B

E' l'intervento più importante dal punto di vista economico e della riorganizzazione del lavoro degli addetti. La stalla principale è stata realizzata in due tempi:

- la prima parte nel 1998, con struttura in cemento armato e tamponamenti in muratura intonacata; oltre alla stalla propriamente detta (del tipo a stabulazione libera, a cuccette, per sole vacche da latte in produzione, contiene anche una vitellaia per gli animali fino a 6 mesi, la sala di mungitura con relativi locali di servizio ed una per l'essiccazione con ventilazione forzata dei foraggi in rotoballe);
- la seconda parte edificata nel 2011 con struttura in acciaio zincato, tamponamento delle testate in muratura intonacata e manto di copertura in pannelli sandwich ad alta coibenza; parallela a quella precedente e con essa collegata ed integrata, per metà ospita vacche in asciutta e in mungitura su cuccetta, per metà è occupata da animali da rimonta su lettiera permanente, inclinata ed autopulente.

La pulizia di entrambe le stalle è meccanizzata (raschiatori) e la distribuzione del

foraggio effettuata manualmente; la capacità complessiva ed i circa 250 capi bovini.

L'ampliamento previsto è ubicato sul lato est, a lato della seconda parte di cui sopra e sarà realizzato con una copertura monofalda (pannelli sandwich con alto potere coibente con estradosso color cotto simili a quelli utilizzati sulla parte di stalla più recente) supportata da struttura in acciaio zincato; all'estremità nord troverà collocazione una nuova, più capiente, moderna e razionale sala di mungitura in sostituzione di quella esistente nel primo corpo e ormai tecnologicamente superata ed insufficiente per il numero di capi previsti a Piano di Sviluppo completato (circa 420); adiacenti la nuova sala di mungitura verranno realizzati una nuova camera del latte, box parto, box di separazione per il controllo degli animali, locali tecnici per le macchine. Il trasferimento dalle zone delle cuccette di riposo per/dalla sala mungitura avverrà con un camminamento esterno recintato e scoperto, collegato al sistema di pulizia meccanizzato della stalla.

Nella parte esistente la zona a box in pendenza verrà, tramite risagomatura della pavimentazione e montaggio delle opportune attrezature, trasformata in cuccette singole per animali adulti (manze gravide e vacche in asciutta); i box a lettiera permanente in pendenza saranno collocati nella parte residua dell'ampliamento.

Una parte essenziale dell'innovazione tecnologia utilizzata per il raggiungimento degli scopi prefissati del Piano di Sviluppo Aziendale - miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti, riduzione dei tempi e miglioramento del benessere degli animali - è rappresentata dalla meccanizzazione della preparazione e distribuzione delle razioni alimentari dei bovini: si adotterà, infatti il piatto unico "unifeed" costituito da miscela di diverse varietà di fieno riturate e miscelate a farine di cereali ed opportunamente umidificato, preparato in un apposito carro nel nuovo capannone di cui al successivo punto "C" e distribuito in mangiatoia con la medesima attrezzatura.

La ex sala di mungitura, infine, verrà trasformata in deposito.

Elemento C.

Adiacente il fienile esistente, sul lato sud del complesso rurale, si prevede la realizzazione di un capannone per la preparazione delle razioni alimentari dei bovini sinteticamente illustrata in precedenza; oltre a tale funzione, dovrà ospitare modeste quantità delle varie tipologie di fieno (medica, maggengo, ecc.) ed i silos per la conservazione e lo stoccaggio dei vari tipi di farine di cereali da miscelare quotidianamente con le modalità suddette.

Avrà struttura in cemento armato con pilastri, travi boomerang e coppelle; il manto di copertura sarà in tegole di cemento striate tipo coppo antichizzato e lattonerie in lamiera zincata preverniciata color testa di moro. Il lato nord sarà dotato di sporto di gronda maggiorato (cm 250) e completamente aperto; i residui tre lati saranno chiusi con pannelli prefabbricati in calcestruzzo lisciato applicati all'esterno dei pilastri strutturali,

Sulla falda rivolta a sud della copertura è prevista l'installazione di batteria di

pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (circa 30 KW) esclusivamente da riutilizzare in loco per il funzionamento delle numerose attrezzature elettriche impiegate nel ciclo produttivo. L'installazione dei pannelli sarà complanare con la falda ed inserita nel manto di copertura medesimo.

Elemento "D"

Come già indicato in precedenza, sorgerà in parte sul sedime della stalla obsoleta in demolizione. Avrà caratteristiche costruttive strutturali uguali al capannone di cui al precedente punto "C", cui si affiancherà ortogonalmente. Il lato est sarà aperto e dotato di sporto maggiorato mentre gli ulteriori tre lati saranno chiusi. Verrà suddiviso in tre porzioni perfettamente uguali utilizzando due pareti divisorie prefabbricate. Sarà destinato al ricovero delle macchine agricole di proprietà dell'imprenditore.

Elemento "E"

Viene programmata la costruzione di una piscinetta interrata in prossimità delle abitazioni, in uso esclusivamente ai componenti delle famiglie dirette coltivatrici dell'imprenditore e dei figli ora coadiuvanti e, prossimamente, soci dell'impresa agricola per qualche momento di relax.

Il contesto storico

Gli studi più accreditati attribuiscono l'origine del territorio correggese alla formazione di sedimenti alluvionali dei fiumi appenninici e dei loro affluenti, in particolare il Tresinaro e il Crostolo; il toponimo Correggio è riferito a quei rialzi di terreno che sorgevano in mezzo alle inondazioni delle valli, denominati per l'appunto "corrigia".

Con la caduta dell'impero, a causa del crollo demografico e di una visione parziale del territorio, ritorna un gran disordine idraulico solo in parte mitigato per merito dell'ingegnosità dei monaci (per lo più benedettini) che riuscirono a recuperare alla coltivazione estese aree a nord della città di Reggio.

Esistono poi numerose testimonianze che, senza far pensare alla presenza di un vero e proprio centro urbano organizzato, dimostrano che l'agro correggese fu sottoposto alla colonizzazione romana.

Le principali opere idrauliche e alcune strade storiche sono state realizzate dai romani che, con la centuriazione e con canali navigabili e scolanti si resero artefici della prima grande rivoluzione territoriale di tutta la storia della bassa pianura reggiana; in passato, era un territorio perlopiù impervio, d'espansione delle acque dei torrenti appenninici (Enza, Crostolo e corsi d'acqua minori) che, non potendo sfociare in Po, dilagavano e stagnavano, aggiungendosi alle acque piovane e di risorgive, formando vasti acquitrini e paludi ed insidiando i pochi lembi di terra che per ragioni altimetriche potevano essere faticosamente coltivati.

Al tempo della caduta dell'impero Romano l'alluvione ricoprì ancora il territorio che tornò quasi deserto d'uomini per alcuni secoli. La vita ritornò con i Longobardi che lasciarono molte tracce, da questo punto comincia la storia vera e propria di Correggio.

Nel decimo secolo, nella pianura padana, si verifica un vero e proprio proliferare di "castelli". Essi svolgono una duplice funzione: dapprima, sono strumenti di difesa per le popolazioni contro il pericolo degli Ungari, in seguito, cessato tale pericolo, diventano importanti centri propulsori dal punto di vista economico per l'attività dei contadini nell'occupare dapprima le terre abbandonate, poi (dal secolo XI) nel rivolgersi alle aree incolte.

All'inizio del millennio il territorio padano si presentava denso di foreste e di corsi d'acqua che, non di rado, si impaludavano prima di giungere al Po creando ampi acquitrini; solo sui principali dossi sopravvivevano rari nuclei abitati.

La viabilità terrestre risultava ancora impostata sulla residua struttura stradale romana creata in funzione del sistema delle centuriazioni; in ampie zone, anche questa struttura era stata compromessa dal disordine idraulico seguito alla crisi del sistema economico e sociale romano.

Ad iniziare dall'XI secolo e, sistematicamente, solo dal XV secolo, furono intrapresi lavori di bonifica e di precisa arginatura dei corsi d'acqua. Solo dalla seconda metà del cinquecento, i duchi Estensi, in accordo con i Gonzaga ed i Farnese e per mezzo

Cornelio Bentivoglio, riuscirono a bonificare tutta l'attuale bassa reggiana realizzando, in un paio di decenni, centinaia di chilometri di nuovi canali: il riassetto complessivo che costituisce la seconda grande rivoluzione territoriale della bassa.

Gli interventi di bonifica e la costruzione dei Navigli conferirono efficienza alle vie di comunicazione sulla direttrice Nord - Sud. Dagli inizi del XVI secolo si apre una nuova fase della gestione complessiva del territorio della Bassa Pianura e delle acque in particolare, la fase della bonifica generalizzata. La realizzazione di canali e navigli fu compiuta funzionalmente ai bisogni economici del territorio, salvaguardando la funzione primaria di vie di comunicazione commerciale che queste strutture potevano assolvere.

In questo periodo l'organizzazione produttiva agricola è caratterizzata dall'avanzata delle coltivazioni foraggere a fini zootecnici.

Contemporaneamente a queste trasformazioni produttive si andava affermando, come elemento caratterizzante del paesaggio agrario, la piantata di alberi e viti in filari. Tale disposizione arboricola, già segnalata alla fine del XIII secolo, divenne il modello dell'insediamento poderale cinquecentesco e rimase pressoché immutato fino alla prima metà del '900.

Il Trecento fu un secolo cruciale nella storia di Correggio e del suo territorio. Da un punto di vista insediativo si consolidò l'esistenza e il ruolo dei numerosi Comuni rurali che esistevano nella zona; Comuni che anche se soggetti alla supremazia del Comune cittadino di Reggio Emilia, conservavano un'autonomia organizzativa. Nel 1315 erano presenti sul territorio correggese le comunità rurali di Budrio, Canolo, Fazzano, Ardione, Fosdondo, Lemizzone, Mandriolo, Prato e, naturalmente, Correggio.

Accanto a questi centri maggiori esisteva, tuttavia, una rete fittissima d'insediamenti rurali minori, le "ville" che, soprattutto dalla seconda metà del secolo in poi, si consolidano definitivamente.

Il 16 maggio 1559 l'imperatore Ferdinando I d'Asburgo elevò Correggio al rango di Città, con privilegio di battere moneta e di mantenere un Catalogo della nobiltà cittadina. Nel 1616, grazie al pagamento di una notevole cifra, Correggio fu eretta a Principato.

Nel 1860, con l'annessione plebiscitaria dell'Emilia, anche Correggio entrò a far parte del Regno d'Italia.



Mappa della pianura reggiana da Montecchio a Borgoforte - disegno a colori su carta telata del 1559 proveniente dall'archivio del Marchese Ippolito Bentivoglio.

Inquadramento degli interventi nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R) della Regione Emilia Romagna

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 28 gennaio 1993, n.1338, è lo strumento attraverso cui la Regione tutela e valorizza l'identità paesaggistica e culturale del proprio territorio.




Fig. 1 - Unità di paesaggio indicate dal P.T.P.R.

L'Unità di Paesaggio che individua il PTPR all'interno della quale si inserisce il progetto oggetto della presente valutazione è l'UdP 8 - Pianura bolognese, modenese e reggiana., comprendente territori nelle provincie di Ferrara, Bologna, Modena e Reggio Emilia, per una superficie complessiva di 2941,53 kmq.

Quest'unità è caratterizzata da un uso agricolo prevalente (96,56%) del totale dell'area, da una quota compresa fra 0 e 600 metri s.l.m.m. (tra 0 e 40 per il 70,96% e tra 41 e 600 per il restante 29,04%); i suoli sono in maggioranza a componente argillosa.

Gli elementi antropici riguardano:


- Centuriazione nell'alta pianura
- Centri storici murati e impianti urbani rinascimentali Presenza di ville con corredo pregevole di verde arboreo (parchi gentilizi)
- Abitazioni rurali a due elementi cubici o a porta morta
- Partecipanze nonantolane e persicetane
- Evidente strutturazione della rete parrocchiale settecentesca, principalmente nel bolognese
- Diffusione del fienile separato dall'abitazione in forma settecentesche

- Fornaci e maceri
- Vie d'acqua navigabili e strutture connesse (conche di navigazione, vie alzaie, canali derivatori, ecc.) Sistema metropolitano bolognese e insediamenti sulle direttive della viabilità storica
- Sistema insediativo ad alta densità di Modena, Reggio Emilia, Carpi, Sassuolo
- E' presente l'olmo monumentale di Vettigiano, quale elemento di pregio naturalistico.

In relazione alle norme di tutela del P.T.P.R. "norme per la tutela dell'identità culturale del territorio" le prescrizioni del piano regionale vengono riprese e riconfermate dal P.T.P.C della Provincia di Reggio Emilia, riportate in seguito, cui si demanda la dimostrazione del recepimento e del rispetto delle norme di tutela e conservazione dell'ambiente circostante e di un corretto inserimento nel contesto.

Inquadramento dell'intervento nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia

Tavola. P1 - Ambiti di paesaggio



L'area oggetto di intervento è posta, come indicato dell'estratto dagli elaborati di progetto del P.T.C.P. Della provincia di Reggio Emilia Tavola P1 - ambiti di paesaggio sopra riportato ai margini dell'Ambito 4 Pianura orientale e l'allegato 1 delle Norme di attuazione riporta, per tale ambito le prescrizioni seguenti.

4 - Pianura orientale

Comuni di Novellara, Reggiolo, Fabbrico, Rolo, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio

1 Caratteri distintivi dell'ambito da conservare

L'ambito si colloca nella bassa pianura orientale compresa tra il dosso insediato Bagnolo-Novellara e il confine modenese. Si riconoscono i seguenti caratteri distintivi:

- il sistema dei centri lungo i dossi alluvionali (Correggio - S. Michele d. F. - Novellara; Fosdondo - Campagnola - Rolo);

- il paesaggio agrario legato alla coltivazione della vite strutturato sulla rete dei canali e sulla modellazione dei dossi;
- la struttura insediativa storica policentrica organizzata sugli antichi capoluoghi dotati di forte autonomia: Novellara, Rolo, il Principato di Correggio (Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Fabbrico) ed il marchesato di S. Martino in Rio;
- la produzione vitivinicola di punta (Lambrusco).

2 Contesti paesaggistici di rilievo provinciale che caratterizzano l'ambito "Valli di Novellara" Vedi Allegato 2, scheda Beni paesaggistici n. 4

3. Strategia d'ambito

L'ambito è partecipe del sistema territoriale reggiano-modenese con forti relazioni funzionali tra centri urbani e rientra nel quadrilatero produttivo interprovinciale reggiano-modenese del quale Correggio e Carpi costituiscono dei caposaldi, laddove si concentrano in maniera più intensiva le attività produttive manifatturiere ed agricole, componenti centrali dell'economia provinciale. La ricerca di un assetto territoriale equilibrato ed efficiente che riesca a valorizzare le diverse eccellenze dell'ambito orientale (storico-paesaggistiche e produttive) è la scommessa per questa parte di territorio. La competitività delle attività trainanti dell'ambito va sostenuta, in altri termini, attraverso l'efficienza del sistema territoriale e la composizione di conflitti potenziali, generati dalle pressioni reciproche delle funzioni sul territorio e sulla forte identità storica che questo conserva, fondata sul binomio costituito da un importante sistema insediativo testimoniale (centri, ville e corti) e dal paesaggio rurale delle colture specializzate (viti, pere, ecc). Particolare attenzione andrà prestata alle porzioni dell'ambito che hanno conservato una particolare riconoscibilità paesaggistica, quale ad esempio il territorio agricolo fra Correggio e Novellara.

La scommessa della nuova stagione pianificatoria si giocherà sulla necessità di gestire qualitativamente il pregresso inattuato e rifunzionalizzare il consolidato dismesso, al fine di contenere al massimo l'ulteriore consumo di suolo agricolo e naturale per nuove urbanizzazioni. Gli investimenti e le opportunità di sviluppo delle funzioni produttive andranno concentrate in particolare nell'ambito di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale situato in stretta connessione con il nodo logistico di Reggiolo. In agricoltura è necessario ripensare il destino di un ingente patrimonio edilizio zootecnico dismesso o in dismissione, secondo regole che privilegino la rifunzionalizzazione degli edifici storici e la delocalizzazione di quelli non recuperabili a funzioni compatibili. Sarà infine strategico rafforzare il trasporto pubblico in particolare tra il centro ordinatore d'ambito (Correggio) ed il capoluogo provinciale.

Strategie tematiche

sistema ambientale e territorio rurale	Attuazione del progetto di rete ecologica provinciale, in particolare nel riequilibrio delle criticità generate in aree a forte antropizzazione, in coerenza con il miglioramento dei paesaggi di pianura attraverso il mantenimento della funzionalità ecologica della rete dei canali di bonifica, il loro collegamento con i nodi ecologici (valli di Novellara, casse di espansione del Tresinaro) e al sistema del verde urbano;
	qualificazione del paesaggio rurale in particolare per le aree settentrionali tra Correggio, Novellara, Campagnola e Fabbrico, mediante la valorizzazione e la tutela del territorio agricolo legato alla produzione vitivinicola, migliorandone le prestazioni ambientali in ordine sia alla qualificazione della produzione, che alla tutela complessiva del territorio;
	orientare il recupero del patrimonio edilizio zootecnico recente dismesso anche attraverso rilocalizzazione delle volumetrie in aree destinate alla nuova edificazione, con il ripristino delle aree libere a fini di rigenerazione ecologica o di coltivazioni agricole;
Sistema infrastrutturale	completamento dell'asse orientale, con particolare riferimento alle connessioni Correggio - Rio Saliceto - Rolo, e la connessione fra questo e la mediana di pianura Guastalla - Carpi;
	valorizzazione del nodo infrastrutturale di Reggiolo, e della connessione ferroviaria di Rolo e Reggiolo con la linea ferroviaria RFI Modena-Verona;
	Potenziamento del trasporto pubblico, attraverso un servizio cadenzato lungo la direttrice Correggio-Bagnolo-Reggio
Sistema insediativo	riordino e rafforzamento del sistema degli insediamenti produttivi attraverso l'individuazione di ambiti specializzati di rilevanza sovraprovinciale e sovracomunale consolidati e di sviluppo;
	conservazione dell'assetto insediativo policentrico, attraverso la compattazione dei bordi urbani in valorizzando i centri storici con particolare riferimento alla riqualificazione degli accessi, e del sistema delle strutture insediative storiche caratterizzanti il paesaggio agrario;

<p>sistema socio economico</p>	<p>regolamentazione delle pressioni fondiarie sul territorio rurale, al fine di contenere il consumo di suolo agricolo e la diffusione insediativa, incentivando la compattazione dell'edificato, il recupero e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, con priorità per i nuovi sviluppi nei centri ordinatori ed integrativi, dotati di "linee forti" del TPL esistenti e previste;</p> <p>rafforzamento e qualificazione delle funzioni di servizio sovracomunali del centro ordinatore di Correggio, segnatamente di quelle scolastiche e sanitarie</p> <p>valorizzare e potenziare la vocazione manifatturiera (l'ambito è specializzato in diversi settori cardine dell'economia locale: materie plastiche, meccanica e tessile, lavorazione del legno) anche attraverso l'attuazione del Protocollo d'intesa "per la definizione e attuazione di un piano per la competitività del distretto moda, del comparto scale e del comparto meccano-plastico dei comuni delle province di Modena e Reggio Emilia" di cui alla Del. di G.P. n. 144 del 20/05/2008.</p>
--------------------------------	--

4. Obiettivi di qualità ed indirizzi di valorizzazione e tutela

a. Valorizzazione del territorio rurale

- salvaguardare il territorio dal consumo di suolo, dalla diffusione insediativa e di attività estranee all'agricoltura;
- salvaguardare il fondamentale ruolo di connettività ecologica delle campagne verso i luoghi a maggiore naturalità attraverso l'attuazione e la salvaguardia dei corridoi ecologici planiziali primari e favorire il riequilibrio dell'ecosistema agricolo incentivando interventi compensativi a carattere naturalistico da collegare alle trasformazioni urbanistiche, ovvero integrando le risorse del Piano di sviluppo rurale destinate in particolare alle misure agroambientali;
- incentivare il recupero delle tipologie del patrimonio rurale dismesso, evitare la formazione di recinzioni che non siano arboree;
- legare il marketing territoriale ad iniziative di qualificazione del territorio agricolo finalizzate al rilancio dell'immagine delle terre del Lambrusco;
- attivare e promuovere forme di gestione e valorizzazione del sistema delle valli di Novellara, cerniera degli ecosistemi umidi tra il Po e la pianura bonificata, a forte vulnerabilità idraulica, nonché paesaggio culturale di notevole valore;

b. Riqualificazione insediativa e linee di sviluppo urbanistico compatibili

- contenere l'edificazione arteriale e preservare i varchi liberi residui quali in particolare: Novellara - Campagnola, Fabbrico - Rolo, Correggio - San Martino in Rio;
- considerare nelle aree di trasformazione, la qualificazione dei margini e dei fronti edificati verso la campagna agricola, evitando tipologie fuori scala in rapporto alla struttura storica dei centri (per altezza e dimensione), realizzando ampie fasce tampone, in particolare a ridosso dei capoluoghi comunali e dei poli produttivi, ma anche nei centri minori di Budrio, Prato, Fosdondo e Canolo;
- qualificare i sistemi di dosso, in particolare tra Prato-Correggio, Gazzata-San Martino in Rio, Correggio-Rio Saliceto, Fosdondo-San Giovanni della Fossa, Canolo-Campagnola-Fabbrico-Rolo, salvaguardando i varchi agricoli, potenziando la vegetazione arborea e valorizzando l'allestimento del bordo stradale e dei punti di vista panoramici;
- qualificare la periferia di Correggio organizzando un sistema di aree verdi a cintura e ricucitura dell'edificato urbano, in funzione anche della necessità di aree di rigenerazione e compensazione ecologica, in particolare tra le frazioni di Fazzano, Fosdondo e Budrio, e nel varco ecologico tra l'ambito produttivo al confine con Carpi e l'area urbana;

c. Valorizzazione di particolari beni

- rafforzare la memoria dei luoghi storici costituiti dagli insediamenti delle Signorie: progetti di qualificazione e potenziamento della rete museale della pianura orientale con sede nei palazzi storici (Palazzo dei Principi di Correggio, Rocca dei Gonzaga a Novellara, Rocca Estense a S. Martino in Rio);
- conservare i beni di interesse storico, paesistico e documentario, in particolare del sistema delle ville e dei casini di Correggio, inquadrandoli in un programma di promozione dell'immagine territoriale, definendo le azioni e i requisiti degli interventi di recupero estesi alle aree di pertinenza, in cui tutelare le trame antiche (finalizzate anche alla ricostruzione di frammenti del paesaggio agrario), definendo la formazione di una rete di percorsi realizzabili come "vie verdi" a potenziamento della rete ecologica minuta e a potenziamento di un sistema di aree verdi per le attività all'area aperta;
- recuperare i contesti di valore storico presso Abbazia, Casino Cesis, San Genesio, Castellazzo, Corte san Bernardo, Casino di Sopra, Casino del Genovese, Casino Culzoni, definendo le azioni e i requisiti degli interventi di recupero ed individuando le aree di pertinenza dei singoli beni, integrandoli in circuiti che li colleghino ai centri, considerando il mantenimento dei punti di vista dalle strade che li lambiscono, e prevedendo eventuali riusi legati alla valorizzazione dei prodotti agricoli.

d. Qualificazione aree in trasformazione

- indirizzare e qualificare il potenziamento industriale, commerciale e logistico dell'ambito di livello sovraprovinciale del "Casello di Reggiolo-Rolo", a forte innovazione tecnologica, in diretta connessione con il nodo infrastrutturale intermodale (Autostrada A22, nuova Cispadana autostradale, ferrovia Modena-Mantova), ecologicamente attrezzato e architettonicamente qualificato;
- definire i tracciati e i progetti di completamento dell'asse stradale orientale da portare a piena funzionalità, garantendone l'efficienza sotto il profilo ambientale e paesaggistico, oltre che sotto quello trasportistico. I progetti dovranno tenere conto: di non alterare la continuità e la funzionalità ecologica ipotizzando interventi di rigenerazione ecologica di compensazione; di non alterare le geometrie delle aree agricole di particolare integrità tra Rubiera e San Martino in Rio e tra Rubiera e l'autostrada; di integrare il tracciato al paesaggio agrario, evitando il più possibile la formazione di aree interstiziali; di definire tutte le misure atte a potenziare la rete ecologica minuta, in particolare tra il fiume e le aree agricole;
- potenziare e qualificare l'ambito produttivo del Villaggio Artigianale, in comune di Correggio, prevedendo una progettazione unitaria che contempli il potenziamento lungo la direttrice nord delimitata dal cavo Argine e cavo Tresinaro, evitando ulteriori espansioni ad Ovest al fine di preservare i livelli prestazionali richiesti dall'attuazione del corridoio ecologico primario, con fasce verdi di protezione lungo i canali e verso il territorio rurale. Da evitare interventi a sud in relazione alla tutela del sistema delle ville di Correggio;
- potenziare e qualificare l'ambito produttivo di Prato-Gavassa prevedendo una progettazione unitaria che contempli una maggior qualità, tenendo conto di non espandere ulteriormente gli insediamenti a sud dell'Autostrada, compattare quelli a nord nei limiti di cui alle Norme di attuazione (art. 11) studiando la relazione fra i bordi e le geometrie del territorio agricolo circostante, evitando immissioni di traffico sulla viabilità storica organizzando dei nuovi ampliamenti con barriere verdi verso la campagna;
- oltre a quanto previsto dall'art. 12 delle Norme laddove siano presenti in territorio rurale, alla data di adozione del presente Piano, aree di proprietà pubblica già dotate di opere di urbanizzazione ancorché non edificate, estranee pertanto al contesto rurale, in sede di PSC potranno essere proposte destinazioni anche di tipo produttivo con priorità alla delocalizzazione di aziende già operanti nel territorio comunale interessato.

Analisi dell'intervento in riferimento alle norme "Ambiti di Paesaggio"


L'intervento proposto è conforme ai dettami dell'Ambito di Paesaggio in cui viene inserito e risulta compatibile ed uniforme con il paesaggio circostante all'insediamento rurale.

Intervenendo in adiacenza all'insediamento esistente verrà preservato l'uso agricolo del suolo e conservato l'aspetto preminente della zona con aziende agricole isolate, circondate da appezzamenti coltivati a seminativi e vigneti, delimitati da carraie e fossi di scolo ed irrigazione.

L'adozione di materiali e tecnologie costruttive simili, l'altezza contenuta del fabbricato, la collocazione in posizione opposta al bene tutelato (rispetto l'insediamento rurale) non interferiscono significativamente sul paesaggio circostante e con la mitigazione visiva ottenuta dal prolungamento e dall'ispessimento della quinta in pioppi cipressini sui lati più visibile, conferiranno un aspetto armonico con il contesto circostante.

Inquadramento dell'intervento nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia

Tavola. P2nord - Rete ecologica polivalente



D) Corridoi ecologici fluviali

Corridoi fluviali primari (D1)

Corridoi fluviali secondari (D2)

Corsi d'acqua ad uso polivalente (D3)

L'area oggetto di intervento è posta, come indicato dall'estratto dagli elaborati di progetto del P.T.C.P. Della provincia di Reggio Emilia Tavola P2nord - rete ecologica polivalente sopra riportato.

Il Cavo Naviglio è individuato quale "Corso d'acqua ad uso polivalente (D3)" e l'allegato 3 delle Norme di attuazione ne riporta la seguente definizione:

D) Corridoi ecologici fluviali. L'insieme dei principali ecosistemi fluviali e delle relative pertinenze ambientali, su cui salvaguardare prioritariamente le biocenosi acquatiche e la continuità ecologica attraverso misure di conservazione e/o riqualificazione.

1. Corridoi fluviali primati.

2. Corridoi fluviali secondari.

3. Corsi d'acqua ad uso polivalente. Corsi d'acqua minori prioritariamente utilizzabili per servizi ecosistemici al territorio, in particolare incrementando le funzioni di filtro che la vegetazione può svolgere nei confronti degli inquinanti da dilavamento del territorio limitrofo.

Tale funzione viene demandata a piani comunali, così come definito dalle finalità del medesimo allegato:

1. Finalità delle Reti ecologiche comunali

Il presente documento ha l'obiettivo di precisare le condizioni di applicazione della Rete Ecologica Provinciale (REP) di cui all'Ari. 5 delle Norme e di fornire ai Comuni della Provincia di Reggio Emilia i riferimenti necessari per l'attuazione delle Reti Ecologiche Comunali (REC) ivi previste.

Motivazione fondamentale della REP, è il riconoscimento del progressivo degrado del patrimonio naturale e degli scompensi degli ecosistemi su cui si poggia il governo del territorio a tutte le scale spaziali, compresa quella locale, che impone politiche ed azioni di riequilibrio qualora si voglia mantenere la prospettiva di uno sviluppo sostenibile.

A tal fine le reti ecologiche non si pongono solo l'obiettivo di conservazione delle valenze naturalistiche presenti, ma anche quello di ricostruire un sistema di relazioni spaziali con le attività umane che garantiscano la funzionalità dell'ecosistema nel suo complesso.

Il Progetto di REP sviluppa sul territorio provinciale le seguenti finalità generali:

- a) disegna uno scenario di riequilibrio dell'ecosistema a livello provinciale;
- b) tutela la biodiversità;
- c) fornisce i servizi ecosistemici previsti dalla Strategia per lo Sviluppo Sostenibile europea (SSSE2006);
- d) più in generale fornisce le indicazioni necessarie al governo delle aree naturali multifunzionali, esistenti o di nuova formazione, di cui al successivo paragrafo 2.2.;
- e) offre un contributo fondamentale al miglioramento della qualità di vita per le popolazioni residenti.

Sia la REP che le REC avranno carattere di rete ecologica polivalente, fornendo gli elementi per poter governare in modo ecosostenibile il territorio rurale, le frange di connessione dei centri abitati, per individuare i corridoi ecologici locali, per comprendere il posizionamento ottimale sul territorio di servizi ecosistemici quali:

- recupero polivalente di aree degradate (cave, discariche, cantieri);
- autodepurazione delle acque mediante ecosistemi-filtro puntuali o diffusi (fasce-tampone vegetali);
- contenimento delle masse d'aria inquinate da traffico;
- miglioramento dei microclimi associati alle aree residenziali;
- produzione di energia rinnovabile locale da biomasse;
- mantenimento della biodiversità come risorsa genetica e come fattore di controllo per le specie problematiche;
- riconoscimento dei siti di pregio naturalistico come occasione di educazione ambientale;
- opportunità per percorsi di fruizione qualificata degli spazi aperti.

Analisi dell'intervento in riferimento alle norme "Rete ecologica polivalente"


L'intervento proposto risulta compatibile con le norme del P.T.C.P. adottato perché rispettoso delle norme in materia rete ecologica polivalente e non provoca effetti negativi per emissioni in aria, nel suolo e nelle acque superficiali.

Il progetto ribadisce volontà dell'imprenditore agricolo di continuare negli anni a venire la sua attività di allevatore e viticoltore per la quale è indispensabile un corretto ed ordinato uso del territorio agricolo per garantire le eccellenze locali: latte di qualità per Parmigiano Reggiano e lambrusco d.o.c..

In estrema sintesi le condizioni ambientali per ottimi prodotti coincidono con la conservazione dell'ambiente che i nostri avi hanno faticosamente costruito: le coltivazioni tradizionali a foraggiere e vigneto, dipendono dalla corretta efficienza delle sistemazioni idraulico-agrarie, delle reti idriche e contribuiscono alla protezione e conservazione della flora e della fauna.

Inquadramento dell'intervento nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia

Tavola. P4nord - Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale



BENI PAESAGGISTICI (D.Lgs. 42/2004)

AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142)



"FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI
NELL'ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE" (lett. C)

Tratti tombati

Analisi dell'intervento in riferimento alle norme "Beni paesaggistici del territorio provinciale"

L'area oggetto di intervento è posta, come indicato dall'estratto dagli elaborati di progetto del P.T.C.P. Della provincia di Reggio Emilia Tavola P4nord - Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale. Il "Naviglio di Rolo" è inserito nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Reggio Emilia con il n° 49.

Poiché l'intervento è in parte ricompreso nella fascia che va da 50 a 150 mt dalla

sponda del cavo, ai sensi delle norme vigenti è necessaria l'Autorizzazione Paesaggistica.

I due capannoni di nuova edificazione sono ubicati all'interno della predetta fascia, dalla parte opposta degli altri edifici dell'insediamento rispetto al bene tutelato.


La sola piscinetta sarà più prossima al Cavo Naviglio; poiché sarà completamente interrata e dietro la quinta di pioppi cipressini di mitigazione dell'impatto visivo, non impatterà sull'ambiente circostante.

L'ampliamento della stalla è dislocata nella parte opposta dell'insediamento rurale rispetto al bene paesaggistico, al di fuori della fascia di rispetto e non modifica l'ambiente circostante in prossimità del medesimo.

Sarà vagamente intuibile, per un breve tratto, dietro una fitta cortina di pioppi cipressini solamente procedendo in direzione sud - nord lungo viabilità locale storica (ex s.s. 468 di Correggio); escludendo questo punto di osservazione la percezione visiva non cambierà perché altri fabbricati aziendali esistenti ne nasconderanno la vista.

Inquadramento dell'intervento nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia

Tavola. P5a 201NO - Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica



Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 41)



Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi (art. 43)



dossi di pianura

Viabilità storica (art. 51)



******* Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del paesaggio (art. 101)**

L'area oggetto di intervento è individuata, come indicato dell'estratto e dalla simbologia sopra riportati tratti dagli elaborati di progetto del P.T.C.P. della provincia di Reggio Emilia Tavola P5a-201NO - Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica" quale "dossi di pianura", in fregio alla ex S.S. 468 di Correggio (viabilità storica) ed al Cavo Naviglio di Rolò (elenco acque pubbliche della provincia di Reggio Emilia - bene n° 49), normate dai articoli che si riportano.

Articolo 41. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (ex art. 12)

1. Il presente Piano tutela gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua il cui valore storico, ambientale, paesistico e idraulico-territoriale riveste valore di carattere regionale e provinciale.

2. Le successive prescrizioni del presente articolo si applicano agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, così come individuati nelle tavole P5a del presente Piano.

3. P Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 5, 6 e 7, nonché alle lettere c), e) ed f) del comma 8 del precedente articolo 40, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, è da prevedersi solo l'attraversamento in trasversale;

b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali, comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico, o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti di pianificazione comunali;

d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;

e) la realizzazione sui canali artificiali di pianura, con esclusione di quelli di interesse storico, di opere inerenti esigenze idrauliche, igieniche urbanistiche relative ad interventi di modifica del tracciato, della sagoma, della morfologia;

f) la pubblica fruizione delle aree a fini escursionistici e naturalistici anche attraverso la realizzazione di interventi di ricostruzione e riqualificazione degli apparati vegetazionali e forestali.

4.P Lungo l'asta del T. Riarbero, del T. Dolo dalle sorgenti all'altezza dell'abitato di case Civago, del T. Liocca dalle sorgenti all'altezza della curva a tornante posta sotto l'abitato di Succiso Nuovo (Varville), del Fiume Secchia dalla sorgente al ponte della strada Collagna-Vaglie, e lungo gli affluenti secondari di tali corsi d'acqua, per una fascia della larghezza di 150 m su ogni sponda, sono precluse le attività:

a) edificatoria, ad eccezione del recupero e costruzione di nuovi rifugi, punti ristoro e altre infrastrutture per la protezione e la fruizione dell'ambiente;

- b) nuove opere viabilistiche ed infrastrutturali, escluse le piste da esbosco;
- c) attività estrattive e movimenti terra, ad eccezione di quelli atti a proteggere l'ambiente;
- d) nuove opere di captazione o derivazione di acque superficiali e sotterranee a qualsiasi scopo, ad eccezione di piccoli impianti di autoproduzione o, comunque, delle opere di alimentazione dei centri immediatamente limitrofi;
- e) discariche;
- f) nuovi grandi linee di trasporto dell'energia.

5. P Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorizzazione preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione piano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

6. D Comuni, ai sensi della L.R. n. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni contenute nel presente articolo, provvedono a specificare l'individuazione e la disciplina delle aree in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività e interventi ammessi in quanto compatibili con il miglioramento del regime idraulico e coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 5 (Rete ecologica polivalente di livello provinciale).

Articolo 43. Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura, calanchi, crinali ed elementi del patrimonio geologico (ex art. 14 e 14 bis)

1. Sono oggetto delle disposizioni del presente articolo:

- a) i dossi di pianura che, per rilevanza storico-testimoniale e consistenza fisica, costituiscono elementi di connotazione degli ambienti vallivi e di pianura (commi 2,3,4,5);
- b) i calanchi (comma 6);
- c) i crinali (commi 7,8,9,10,11,12);

d) gli elementi del patrimonio geologico (comma 13)

2. Il presente Piano persegue l'obiettivo di tutela dei dossi di cui al primo comma, indicati come tali nelle tavole P5a, disciplinando le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali di tali elementi.

3. D I Comuni, in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici generali o di loro varianti in adeguamento al presente Piano, provvedono ad:

a) assumere gli elementi di cui al precedente comma 1;

b) adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo, eventualmente specificandole e approfondendole ulteriormente.

4.P Nei dossi di pianura del precedente primo comma si applicano le seguenti prescrizioni:

a) non sono consentite nuove attività estrattive o ampliamenti di quelle esistenti, che non siano previste in Piani per le attività estrattive vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonché adottati prima della data di adozione del presente Piano e successivamente approvati;

b) non sono consentite nuove discariche per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto, salvo quelle previste in strumenti di pianificazione provinciale o subprovinciale vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonché adottati prima della data di adozione del presente Piano e successivamente approvati e salvo quelle previste da progetti di interesse pubblico sottoposti a procedure di valutazione ambientale.

5.D Nei dossi di pianura gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali orientano le loro previsioni tenendo conto delle disposizioni del precedente comma 4 e dei seguenti ulteriori indirizzi:

a) devono essere evitati i processi di saldatura a nastro degli insediamenti lungo le direttive viabilistiche;

b) per interventi di rilevante modifica dell'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali il progetto deve essere accompagnato da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale;

c) devono essere evitate significative impermeabilizzazioni, fatta eccezione per i casi in cui sia dimostrata la mancanza di altra valida alternativa alla necessità di ampliamento degli insediamenti esistenti.

6. P Sui calanchi individuati nella tav. 1 dell'Allegato 6 del QC del presente Piano, sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

La conservazione degli aspetti naturalistici paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art. 42, nelle zone di tutela naturalistica di cui all'art. 44 e di tutela agronaturalista di cui all'art. 45, nelle unità funzionali della Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale di cui all'art. 5.

7.P I crinali costituiscono strutture morfologiche del paesaggio collinare e montano di significativo interesse paesaggistico e su cui spesso si è attestata la matrice storica dell'insediamento. Nella tav. 1 dell'Allegato 6 del QC del presente Piano sono individuati i crinali distinti in:

- a) crinali della dorsale appenninica;
- b) altri crinali principali;
- c) crinali secondari.

8. D Al fine di salvaguardare il profilo, i coni di visuale ed i punti di vista dei crinali, in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al presente Piano, i Comuni sono tenuti a recepire l'individuazione dei crinali della dorsale appenninica ed altri crinali principali, nonché a verificare ed integrare l'individuazione dei crinali secondari e ad approfondire la conoscenza circa le relazioni tra crinali e sviluppo del sistema insediativo e infrastrutturale del proprio territorio, attenendosi alle seguenti direttive, fatte salve le ulteriori disposizioni maggiormente limitative del presente Piano:

- a) se la linea di crinale costituisce matrice storica dello sviluppo della viabilità e degli insediamenti, la stessa linea di crinale può essere assunta, alle condizioni e nei limiti di cui al successivo comma 9, ad ordinare eventuali nuovi insediamenti;
- b) se il crinale, viceversa, è rimasto storicamente libero da infrastrutture ed insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici ed impianti o infrastrutture (sul crinale stesso o nelle sue immediate vicinanze) che possano modificarne la percezione visiva.

9. D Nei crinali di cui alle lettere a e b del precedente comma 7 e nei crinali minori integrati e verificati dai Comuni, come disposto dal precedente comma 8, la pianificazione comunale dovrà orientare le eventuali nuove previsioni e disciplinare gli interventi edilizi con riferimento ai seguenti indirizzi:

- a) l'individuazione di ambiti di nuovo insediamento, nonché gli interventi di nuova edificazione dovranno interessare aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore ed essere in sostanziale contiguità con gli insediamenti esistenti;
- b) andranno evitati sbancamenti del terreno che alterino le linee di crinale;
- c) andranno inoltre evitate la realizzazione di nuove infrastrutture stradali, con eccezione per le opere rientranti nelle infrastrutture per urbanizzazione degli insediamenti o reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree e di telecomunicazione) fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.

10 P Lungo i crinali di cui al comma 7 è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale, quali:

- a. linee di comunicazione viaria;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati con le limitazioni di cui al comma successivo;
- e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.

11.P Sui crinali di cui alla lettera a) e b) del comma 7

- a) la realizzazione di nuovi tralicci per elettrodotti è ammessa solo in attraversamento del crinale stesso, quando non diversamente localizzabili;
- b) la realizzazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresa l'eolica) di cui all'art. 16 è consentita ove non venga diversamente disposto da atti istitutivi, piani, programmi e regolamenti delle "aree protette" e dei siti di "Rete Natura 2000".

12. P Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione ambientale.

13. D Ai sensi della L.R. 9/2006 al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio geologico provinciale i Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti in adeguamento al presente Piano, provvedono a:

- a) approfondire la conoscenza e precisare la perimetrazione degli "elementi del patrimonio geologico" individuati nella tav. 1 dell'allegato QC6 del presente piano;
- b) elaborare una specifica disciplina di tutela e valorizzazione di tali aree, adeguata alla rilevanza scientifica, paesaggistica e culturale dei luoghi.

Articolo 51. Viabilità storica (ex art. 20)

1. La viabilità storica è definita dalla sede storica dei percorsi, comprensiva degli slarghi e delle piazze, nonché dai relativi elementi di pertinenza e di arredo ancora presenti.

2. Il presente Piano attribuisce agli elementi di cui al comma 1 interesse storico-testimoniale e ne persegue la tutela e valorizzazione, da attuarsi attraverso:

- a) il mantenimento e il ripristino dei tracciati e delle relazioni con le altre componenti storiche e/o paesaggistiche;
- b) l'utilizzo dei percorsi per la fruizione dei luoghi, anche turistico-culturale;
- c) la conservazione degli elementi di pertinenza e di arredo.

3. Il presente Piano contiene nella tav. P5a l'individuazione della viabilità storica alla scala territoriale e stabilisce al successivo comma 6 i criteri generali di tutela, articolandoli in base alla funzione assunta attualmente dai tracciati storici.

4. D I Comuni in sede di PSC o di varianti di adeguamento al presente Piano verificano ed integrano alla scala locale le individuazioni di cui al precedente comma 3, al fine di articolare in base all'importanza storica, alle attuali, caratteristiche e funzione svolta dai diversi elementi, opportune discipline con riferimento alle direttive di cui al successivo comma 6.

5. P L'individuazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma I del PTPR. Nelle more ditali adempimenti sono permessi solo gli interventi che non alterino il tracciato e gli elementi di pertinenza storici della viabilità storica: individuata nella tav. P5a del presente Piano.

6. La viabilità storica deve essere sottoposta a specifica disciplina in conformità alle seguenti direttive:

a) La sede storica dei percorsi non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione in coerenza con il significato e la funzione storicamente consolidata.

b) Per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada, in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico attraverso il mantenimento percettivo del tracciato e degli elementi di pertinenza.

- c) Per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico che percettivo e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, nonché ne va salvaguardata e valorizzata la dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi). In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale ed in caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati.
- d) Riguardo alla rete dei percorsi non utilizzati per la mobilità veicolare ed aventi uno spiccato interesse storico o paesaggistico, devono essere salvaguardati i tracciati dei percorsi e gli elementi di pertinenza ancora leggibili, con particolare attenzione ai tratti soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, e deve essere perseguito il recupero complessivo della funzionalità e significato della rete, da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e storico-culturale. Tali percorsi non devono essere alterati nei loro elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile.
- e) In tutti i casi di cui alle lett. b), c), d), i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici, o nelle loro aree di integrazione storico-paesaggistica, devono essere regolati dalla disciplina prevista per le zone storiche, con particolare riferimento alla conservazione della sagoma dei tracciati, nonché degli elementi di pertinenza meritevoli di tutela.

Articolo 101. Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del paesaggio

1.D Il presente Piano individua nei "Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del Paesaggio", gli strumenti per favorire l'attuazione delle azioni strategiche, degli indirizzi e delle direttive definiti nelle schede per i diversi ambiti di paesaggio e contesti di rilevanza paesaggistica di cui all'Allegato 1, laddove siano necessarie particolari forme di cooperazione e concertazione tra gli Enti ed i soggetti interessati (Accordi territoriali di cui all'art. 15 L.R. 20/2000, Accordi di Programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 2000; od Accordi con i privati di cui all'art. 18 L.R. 20/2000) anche in funzione di orientare ed integrare l'allocazione delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, anche settoriali ai fini dell'attuazione delle politiche paesistiche.

2.D La Provincia promuove la formazione degli strumenti di cui al comma 1 in particolare nei contesti paesaggistici di rilevanza provinciale. Tali strumenti, anche in attuazione dei disposti contenuti nelle schede di cui all'Allegato 1, dovranno di norma:

- a) individuare i territori con riferimento ad uno o più contesti definiti nei diversi ambiti di paesaggio;
- b) assumere l'integrazione delle diverse problematiche settoriali, in funzione degli obiettivi strategici definiti nelle schede d'ambito;
- c) definire le misure e le azioni di conservazione, ripristino, nonché le modalità di intervento delle azioni di trasformazione, comprese quelle finalizzate all'attuazione della Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale, al potenziamento degli spazi verdi ed alla ricucitura dei bordi urbani;
- d) definire le modalità di gestione dei beni e sistemi di beni, di interesse per il progetto;
- e) sottoscrivere degli accordi territoriali tra i diversi enti interessati, includendo il confronto con le parti sociali interessate e i portatori di interessi collettivi;
- f) definire il programma degli interventi, i costi, i tempi e le modalità di attuazione;
- g) definire le forme di partecipazione;
- h) valutare gli effetti di miglioramento dell'ambito di paesaggio e dei contesti
- i) definire le fonti di finanziamento e il loro raccordo.

Analisi dell'intervento in riferimento alle "Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica"

Alcuni dei nuovi fabbricati rurali sono inseriti nella zona definita dal P.T.C.P. "dossi di pianura" ed a margine di Cavo Naviglio e viabilità storica.


Risulta compatibile poiché non modifica nessuna caratteristica specifica dei beni tutelati e si inserisce nel paesaggio con le mitigazioni e le tutele già illustrate in precedenza.

L'intervento edificatorio ha luogo essenzialmente per razionalizzazione del processo produttivo aziendale, senza incrementare l'inquinamento dell'ambiente per emissioni di qualsiasi tipo, da processi produttivi e da traffico veicolare.

Il P.T.C.P. demanda ai comuni l'applicazione di ulteriori tutele, ed anche queste, come illustrato nel capitolo riguardante il P.R.G. sono rispettate.

Da ricordare, fra queste, la schermatura con cortine arboree e l'espansione degli insediamenti rurali sul lato opposto rispetto al bene tutelato.

Inquadramento degli interventi nel Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Correggio



Estratto dalla tavola 2.5 del P.R.G. Vigente del comune di Correggio con evidenziato il luogo d'intervento. Di seguito si riportano le parti della legenda delle simbologie tratte dalla medesima tavola ed, a seguire, gli articoli tratti dalle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente cui fanno riferimento le simbologie.

	Zone E.1 - AGRICOLE NORMALI (Art. 94)
	Zona E.3 - AGRICOLE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI CAVI E CANALI (Artt. 96 e 121)
	Zona E.4 - CANALI ECOLOGICI DEI CAVI NAVIGLIO E TRESINARO (Art. 97)
LIMITE DI TUTELA DELLE ACQUE PUBBLICHE	

Come rilevabile dall'estratto cartografico sopra riportato, i due nuovi capannoni vengono realizzati in Zona E1 - Agricola Normale entro, però, il "limite di tutela delle acque pubbliche" e, quindi, come prescrive il riportato art. 96bis, delle N.T.A., si applicano anche le procedure previste dal Titolo II del D. Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999; l'ampliamento della stalla ricade all'esterno di detto limite.

La piscinetta ricade in zona E.3 - agricole di tutela dei caratteri ambientali di cavi e canali, normata dagli art. 96 e 97 del medesimo strumento e zona E4 - Canali ecologici dei Cavi Naviglio e Tresinaro, normato dall'art. 97.

Si riportano di seguito gli articoli menzionati delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente al fine di verificare la compatibilità dell'intervento progettato.

Art. 94 - Zona E.1 - agricole normali

Il PRG individua come zone agricole normali le parti del territorio comunale destinate a confermare e sviluppare le proprie specifiche potenzialità produttive agricole in funzione dei più opportuni usi agricoli esistenti o potenziali del suolo. In tali zone sono consentiti tutti gli interventi edilizi ed urbanistici di cui agli art 89 e 90 delle presenti norme.

Art. 89 - I parametri edilizi urbanistici dei casi di intervento

89.0 - Norme generali riguardanti tutti i casi d'intervento.

Per qualsiasi caso d'intervento previsto dalle seguenti norme operato da qualsiasi soggetto attuatore è previsto:

a) Piano d'Insieme

1. A tutti i tipi di intervento edilizio, ad esclusione della manutenzione ordinaria, straordinaria e alle modifiche interne, occorre anteporre un elaborato planimetrico in scala opportuna dell'intera Unità Aziendale e dell'Insediamento Rurale che evidensi i seguenti elementi:

definizione e perimetrazione della Unità Aziendale con evidenziati tutti gli elementi caratterizzanti l'impianto storico territoriale quali: edifici, strade, strade poderali ed interpoderali, carreggiate, canali di scolo e di irrigazione, cancelli, pilastri d'ingresso, tabernacoli, edicole, pozzi e qualsiasi altro manufatto significativo presente nell'ambito o nell'intorno dell'Unità Aziendale, nonché le piantate, i filari, le siepi e gli elementi arborei isolati che siano testimonianza dell'impianto storico del territorio agricolo in oggetto.

Dovranno inoltre essere evidenziati tutti gli elementi di cui sopra anche di recente impianto, nonché gli edifici e i manufatti ricadenti nel perimetro dell'Unità Aziendale citando, se esistenti, gli atti autorizzativi rilasciati dall'Amm.ne Com.le ai fini della loro costruzione o utilizzo;

definizione e perimetrazione dell'area dell'Insediamento Rurale e rilievo planimetrico schematico di tutti gli edifici presenti,

indicazione delle destinazioni d'uso di tutti gli edifici presenti e facenti parte dell'Insediamento Rurale;

assetto planimetrico di progetto dell'Insediamento Rurale che evidensi l'utilizzo o le possibilità di riuso di tutto il volume già esistente prima di procedere ad ampliamenti o nuove costruzioni. Il progetto dovrà essere formato tenendo conto dei modelli planimetrici di riferimento progettuale di cui all'art. 91.5 delle presenti norme;

demolizione obbligatoria delle superfetazioni, definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo, e di tutte le strutture, anche se autorizzate o condonate, che alterino la leggibilità dell'edificio costruite in aderenza agli edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili e loro possibile ricostruzione in muratura solo nel caso di strutture legittimamente costruite o autorizzate, a parità di superficie complessiva esistente e con il mantenimento delle destinazioni d'uso preesistenti o con destinazioni di servizio quali garage e cantine. L'eventuale ricostruzione dovrà seguire per quanto attiene al posizionamento nel perimetro dell'Insediamento Rurale le indicazioni contenute nell'art 91.4 "Modelli di riferimento progettuale per gli interventi di nuova costruzione" nonché per quanto attiene le caratteristiche costruttive formali e composite le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. 91.5 delle presenti norme.

demolizione obbligatoria di tutte le strutture precarie presenti nell'Insediamento Rurale (tettoie, box in lamiera, strutture pericolanti) e loro possibile ricostruzione in muratura, solo se legittimamente costruite o autorizzate a parità di superficie complessiva esistente col mantenimento delle destinazioni d'uso preesistenti o con destinazioni di servizio quali garage e cantine . L'eventuale ricostruzione dovrà seguire per quanto attiene al posizionamento nel perimetro dell' Insediamento Rurale le indicazioni contenute nell'art. 91.4 "Modelli di riferimento progettuale per gli interventi di nuova costruzione" nonché per quanto attiene le caratteristiche costruttive formali e composite le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. 91.5 delle presenti norme.

valorizzazione, recupero e restauro di tutti gli elementi caratterizzanti l'assetto storico del territorio in precedenza elencati nonché dei parchi, residui di parco o sistemi vegetazionali esistenti, ovvero nuova sistemazione di spazi adibiti a verde secondo le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui al successivo art. 91.5.

individuazione delle aree esterne di parcheggio per gli usi non agricoli previsti dalle presenti norme;

2. Per la individuazione delle aree soggette a piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive previste dal presente articolo al punto b) occorrerà predisporre una planimetria in scala adeguata indicante lo schema di piantumazione, l'elenco delle essenze prescelte e la verifica del calcolo delle superfici.

b) Piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive

A seguito di qualsiasi intervento edilizio con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria o di modifiche interne, occorrerà procedere alla piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive su aree pari al tre per cento (3%) della Superficie fondiaria dell'Unità Aziendale.

Nel solo caso in cui il fondo sia coltivato esclusivamente a frutteto o vigneto specializzato o altre colture arboree specializzate la quantità di area di piantumazione sarà ridotta all'uno per cento (1%) della Superficie fondiaria dell'Unità Aziendale.

Tutte le aree o fasce di piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive dovranno essere reperite all'esterno del perimetro dell'Insediamento Rurale, si estenderanno preferibilmente lungo il confine del fondo, lungo i corsi d'acqua o all'interno delle zone E.3 ed E.4 (zone agricole di tutela dei caratteri ambientali di cavi e canali, canale ecologico dei cavi Naviglio e Tresinaro) e comunque saranno concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Le nuove piantumazioni dovranno essere formate scegliendo essenze autoctone o naturalizzate.

Le eventuali aree già piantumate o i singoli esemplari arborei ed arbustivi, con l'esclusione di quelli inseriti nel perimetro dell'Insediamento Rurale, potranno essere portate a deduzione della quota di cui sopra.

La progettazione di dette aree dovrà avvenire secondo le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. 91.5, lettera v) delle presenti norme.

Detta dotazione di verde aggiuntiva dovrà essere reperita una sola volta nell'arco di validità delle presenti norme anche se gli interventi sono più di uno e dovrà essere approntata prima della fine dei lavori del primo intervento edilizio ammesso.

c) Recupero di spazi a scopo residenziale:

Gli edifici dell'Insediamento Rurale possono essere integralmente recuperati a scopo residenziale alle seguenti condizioni:

- che siano identificati nelle Tav. 2 del PRG come edifici od annessi agricoli riconoscibili o parzialmente riconoscibili, mentre, per gli edifici non riconoscibili, che abbiano destinazioni residenziali in atto o se cessate adeguatamente documentabili.

- che, compatibilmente con le caratteristiche tipologiche degli edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili, siano ricavati all'interno dell'edificio un numero massimo di quattro alloggi per ciascun edificio. Per gli edifici non riconoscibili con destinazione residenziale in atto o se cessata adeguatamente documentabile é ammesso ricavare un alloggio in più rispetto al numero degli alloggi esistenti.

- che gli alloggi così ricavati siano dotati ciascuno di un posto auto, coperto o scoperto, per ogni alloggio di progetto da ricavare negli edifici esistenti dell'insediamento rurale. Detti posti auto, se coperti, dovranno essere ricavati: prioritariamente negli edifici non riconoscibili dell'insediamento rurale; in alternativa anche all'interno degli edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili, con l'esclusione degli edifici residenziali della tipologia "B" ("casa padronale" degli insediamenti ad elementi funzionali separati), a condizione che le aperture di ingresso non pregiudichino la corretta leggibilità delle facciate;

il divieto di ricavare posti auto negli edifici di tipo "B" decade nel caso siano presenti forature originali e che il richiedente si impegni a sottoscrivere atto unilaterale da allegare alla concessione o autorizzazione edilizia, valido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, nel quale si dichiari consapevole che la zona urbanistica in cui si colloca l'intervento edilizio proposto é principalmente vocata alla produzione agricola e che pertanto le nuove destinazioni residenziali, o altre destinazioni extra-agricole consentite dalla presente normativa, non potranno in alcun modo porre limitazioni al corretto svolgimento delle attività agricole esistenti e future o al corretto svolgimento delle pratiche agronomiche esercitate per la coltivazione dei fondi o l'allevamento del bestiame.

d) Attrezzature per il tempo libero a servizio della residenza

Sono ammesse le attrezzature fisse per il tempo libero quali campo da tennis, piscina ecc., a condizione che siano ad esclusivo servizio della residenza dell'Insediamento Rurale o al servizio degli utenti delle strutture agrituristiche. Non sarà consentita la costruzione di più di un'attrezzatura per ogni tipo, con un massimo di due tipi di attrezzature, che dovranno essere costruite a cielo aperto o all'interno di fabbricati esistenti alla data di adozione delle presenti norme.

Le strutture di servizio di queste attrezzature quali spogliatoi, servizi igienici, ecc., dovranno essere collocate all'interno degli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme.

4. Non sarà consentita la trasformazione di dette opere in attrezzature ad uso pubblico o circoli privati, salvo apposita convenzione con l'Amministrazione comunale.

e) Irripetibilità degli interventi.

Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici delle presenti norme, per qualsiasi tipo di intervento, si intendono utilizzabili una sola volta nell'arco di validità del presente strumento urbanistico o

sino alla saturazione degli indici previsti, non è consentito quindi articolare nel tempo gli interventi in modo tale da aumentare o diminuire i parametri urbanistici o edilizi di riferimento che saranno per tutta la validità del presente strumento urbanistico quelli documentati dal Piano d'Insieme. Inoltre alla possibilità edificatoria massima garantita dai parametri urbanistici, dove previsti, occorre detrarre quella già esistente per ciascuna tipologia d'uso.

f) Insediamenti rurali a specifica vocazione agricola.

Le tavole di piano individuano con apposita simbologia quegli insediamenti rurali con significativa presenza di edifici specialistici quali stalle, fienili, depositi attrezzi ecc. per i quali non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle agricole di cui all'art. 88.7.1 a fine di tutelare ed incrementare la loro primaria vocazione agricola e di evitare il frazionamento dell'unità aziendale.

g) Parametri di salvaguardia ambientale.

Nei casi di destinazione d'uso di cui all'art. 88.7 che rientrano nella definizione di attività produttiva ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n° 477 del 21/02/95, l'intervento di recupero o ampliamento è subordinato alla verifica, da parte dell'organo di controllo competente, della sussistenza dei requisiti previsti dalle normative di salvaguardia ambientale, secondo i procedimenti di notifica o autorizzazione vigenti per le varie matrici (aria, acqua, rifiuti, radiazioni, rumori e vibrazioni).

Gli insediamenti civili dovranno adeguare il loro sistema di scarico alla normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento (L. 319/76 e L.R. 7/83 e succ. mod. e integrazioni), presentando nuova domanda di autorizzazione.

In particolare gli insediamenti civili con numero di vani superiore a 10 e gli scarichi a questi assimilabili provenienti da attività di produzione di beni o servizi, che non recapitano in pubblica fognatura, sono tenuti ad installare sistemi di depurazione ad ossidazione totale con ricircolo fanghi od altre tecnologie che nell'utilizzo si sono dimostrate di pari efficacia. Lo scarico dovrà recapitare in un corpo idrico che assicuri la presenza di adeguata portata durante tutto il periodo dell'anno. Le fosse biologiche devono essere regolarmente manutenzionate provvedendo alla pulizia e rimozione dei solidi almeno una volta all'anno o con frequenza maggiore se necessario. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate mediante idonee attrezzature senza dare luogo a fastidi od inconvenienti igienici per il vicinato o produrre inquinamento del suolo o delle acque. Gli effluenti devono essere conferiti ad impianti di depurazione mediante autospurgo autorizzato al trasporto di rifiuti. E' in ogni caso vietato smaltire scarichi non depurati provenienti da insediamenti civili mediante dispersione nel terreno tramite pozzi assorbenti o spandimento sul terreno agricolo.

I pozzi neri presenti e gli eventuali serbatoi, epigei o interrati, destinati alla detenzione di carburanti ad uso agricolo o civile dovranno essere rimossi, bonificati dagli eventuali residui e smaltiti secondo le disposizioni vigenti.

h) Parametri igienico-edilizi per il recupero residenziale degli edifici riconoscibili.

1. Negli edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili tipologicamente e sottoposti ad intervento di recupero o di ampliamento, ai sensi del successivo art. 89 e per i quali sia richiesto o proposto il mantenimento dei solai, ovvero sia richiesto o proposto di mantenere la posizione e il taglio delle finestre originali, in deroga al vigente Regolamento Edilizio e limitatamente ai parametri di seguito indicati, si applicano i seguenti parametri igienico-edilizi:

altezza minima dei locali non inferiore a ml. 2,50;

illuminazione e areazione dei locali non inferiore ad 1/12 della superficie di pavimento.

2. Nel caso di destinazione dei locali ad attività di preparazione, somministrazione e vendita di cibi e bevande e per i quali si applicano i parametri ridotti su esposti, si dovranno prevedere adeguati impianti di climatizzazione e depurazione dell'aria di ambiente e di illuminazione dei locali su conforme parere degli Uffici preposti dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Art. 90 - Parametri edilizi ed urbanistici per gli annessi agricoli destinati agli allevamenti, alle strutture specializzate, alle serre e per infrastrutture tecniche

90.1 - Gli allevamenti

Gli allevamenti di bestiame in genere sia esistenti che di nuova costruzione vengono classificati in relazione al rapporto fra il peso vivo allevato e l'estensione dei terreni loro asserviti, secondo la definizione di Unità Aziendale.

Ai fini del calcolo globale del peso vivo di bestiame allevato occorre fare riferimento alla seguente Tab. 1.

Per gli animali non compresi si può impostare il calcolo seguendo criteri di analogia.

Tab. 1: Parametri per il calcolo del peso vivo di bestiame

Bestiame	Peso medio in Kg.
Suini:	capo adulto 80
scrofa	180

verro	200
magrone	30
lattonzolo	14
Bovini: capo adulto	500
vitellone o manza	300
vitello o manzetta	100
Equini: fattrice o stallone	700
puledro da ingrasso	200
Ovini: pecora o capra	50
agnellone	18
Cunicoli:coniglio riproduttore	3,5
coniglio da ingrasso	1,8
Avicoli: gallina ovaiola	2
pollo da ingrasso	1

90.1.1 - Classificazione degli allevamenti

Ai soli fini della presente regolamentazione, sulla base degli indici edilizi e urbanistici elencati, ed in relazione alla Tab. 1 gli allevamenti vengono così classificati:

a) Allevamenti di carattere familiare

Sono quelli che non superano i seguenti parametri:

- 10 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti di bovini ed equini, con un massimo di 16 capi
- 5 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti di suini con un massimo di 50 capi
- 2 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti di ovini con un massimo di 50 capi

- 1 q.le di peso vivo per Ha per allevamenti cunicoli con un massimo di 100 capi
- 1 q.le di peso vivo per Ha per allevamenti avicoli con un massimo di 200 capi.

Il peso complessivo allevabile nell'azienda non dovrà in ogni caso superare i 15 q.li di peso vivo per Ha.

b) Allevamenti di carattere aziendale ed interaziendale

Sono quelli che non superano i seguenti parametri:

- 50 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti di bovini ed equini, con un massimo di 100 capi
- 15 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti di suini con un massimo di 150 capi
- 6 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti di ovini con un massimo di 250 capi
- 4 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti cunicoli con un massimo di 2000 capi
- 3 q.li di peso vivo per Ha per allevamenti avicoli con un massimo di 2500 capi.

Il peso complessivo allevabile nell'azienda non dovrà in ogni caso superare i 60 q.li di peso vivo per Ha.

c) Allevamenti di carattere industriale

Sono quegli allevamenti che superano i parametri stabiliti per gli allevamenti aziendali.

90.1.2 - Ristrutturazione e ampliamento di annessi agricoli adibiti ad allevamenti con l'esclusione degli allevamenti suinicoli di qualsiasi tipo.

All'interno dei singoli Casi di Intervento e delle relative prescrizioni di cui al precedente art. 3, potranno intervenire tutti i soggetti attuatori di cui al precedente art. 88.8 delle presenti norme tramite intervento diretto. per gli allevamenti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 90.1.1 (di tipo familiare e aziendale o interaziendale) è prevista la possibilità di ristrutturare ed ampliare gli edifici ad uso allevamento al fine di adibirli ad altro tipo di allevamento zootecnico o alla razionalizzazione ed ammodernamento dell'esistente. L'eventuale ampliamento prevede i seguenti parametri:

- Sc = incremento massimo rispetto alla Superficie complessiva esistente alla data del 26/03/98 pari al 50%
- D1 = mt. 10 di distanza dai confini di proprietà

- D2 = mt. 10 di distanza dai confini di zona agricola
 - D3 = mt. 15 di distanza dagli edifici residenziali dell'Insediamento Rurale
 - D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavv. 2;
 - D5 = per la distanza dai corsi d'acqua vedi art. 1.1.5 e 1.1.6
 - D6 = mt. 5 di distanza dagli edifici non residenziali dell'Insediamento Rurale
 - H = altezza dell'edificio esistente e comunque non oltre i mt. 6,50.
- b) Per l'ampliamento degli allevamenti di cui al punto c) del precedente art. 90.1.1 sono previsti i seguenti parametri
- Sc = incremento pari al 20% della Superficie complessiva esistente alla data del 26/03/98 e con un limite assoluto di mq. 5500 di Superficie complessiva totale destinata ad allevamento,
 - D1 = mt. 10 di distanza dai confini di proprietà
 - D2 = mt. 10 di distanza dai confini di zona agricola
 - D3 = mt. 15 di distanza dagli edifici residenziali dell'Insediamento Rurale
 - D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavv. 2;
 - D5 = per la distanza dai corsi d'acqua vedi art. 96 e 97
 - D6 = mt. 5 di distanza dagli edifici non residenziali dell'Insediamento Rurale
 - H = altezza dell'edificio esistente e comunque non oltre i mt. 6,50.

90.1.3 - Nuova costruzione di annessi agricoli adibiti ad allevamenti con l'esclusione degli allevamenti suinicoli.

All'interno dei singoli Casi di Intervento e delle relative prescrizioni di cui al precedente art. 89, potranno intervenire tutti i soggetti attuatori di cui al precedente art. 88.8 delle presenti norme.

a) per gli allevamenti di cui alla lettera a) del precedente punto 90.1.1 (di tipo familiare) la nuova costruzione è ammessa se nella organizzazione della superficie complessiva e del volume esistenti è dimostrata la necessità di un maggior fabbisogno di spazio. Si applicano i seguenti parametri ediliziurbanistici:

- S.A.F. = appoderamento in atto al momento della richiesta, con un minimo di Ha.1 alla data del 26/03/98.
- $Sc = 55 \text{ mq. per ogni ettaro di S.A.F.}$
- $D1 = \text{mt. 10 di distanza dai confini di proprietà}$
- $D2 = \text{mt. 10 di distanza dai confini di zona agricola}$
- $D3 = \text{mt. 10 di distanza dagli edifici residenziali dell'Insediamento Rurale}$
- $D4 = \text{mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavv. 2;}$
- $D5 = \text{per la distanza dai corsi d'acqua vedi art. 96 e 97}$
- $D6 = \text{mt. 5 di distanza dagli edifici non residenziali dell'Insediamento Rurale}$
- $H = \text{altezza massima mt 6,50}$
- copertura a 2 falde con pendenza dal 35% al 40%
- $H \text{ gronda} = 3,50\text{m}/4,50\text{m}$

b) per gli allevamenti di cui alla lettera b) del precedente punto 90.1.1 (di tipo aziendale o interaziendale) la nuova costruzione è ammessa se nella organizzazione della superficie complessiva e del volume esistenti è dimostrata la necessità di un maggior fabbisogno di spazio. Si applicano i seguenti parametri edili-urbanistici:

- S.A.F. = appoderamento in atto al momento della richiesta, con un minimo di Ha.3 alla data del 26/03/98.
- $Sc = 150 \text{ mq. per ogni ettaro di S.A.F.}$
- $D1 = \text{mt. 30 di distanza dai confini di proprietà}$
- $D2 = \text{mt. 30 di distanza dai confini di zona agricola}$
- $D3 = \text{mt. 30 di distanza dagli edifici residenziali dell'Insediamento Rurale}$

- D4 = mt. 30 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavv. 2;

- D5 = per la distanza dai corsi d'acqua vedi art. 96 e 97

- D6 = mt. 5 di distanza dagli edifici non residenziali dell'Insediamento Rurale

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti ulteriori distanze di rispetto: 50 mt. da altri edifici residenziali esterni al perimetro dell'insediamento rurale, 500 mt. dalle Zone perimetrate sulla tav. 1 del vigente PRG come "Ambiti territoriali con destinazioni urbane."

- H = altezza massima mt 6,50

- copertura a 2 falde con pendenza dal 35% al 40%

- H gronda= 3,50m/4,50m

c) per gli allevamenti di cui alla lettera c) del precedente punto 90.1.1 (di tipo industriale), è prevista la nuova costruzione, tramite intervento urbanistico preventivo o Piano di Sviluppo Aziendale, unicamente nelle "Zone agricole normali (E.1) e nelle "Zone di tutela degli elementi della centuriazione" Art. 119, secondo i seguenti parametri:

- S.A.F. = appoderamento in atto al momento della richiesta, con un minimo di Ha.5 alla data del 26/03/98

- Sc per allevamento = 5.500 mq. di superficie massima

- Sc a servizi = 0,55 mq/mq della superficie di cui sopra

- D1 = mt. 50 di distanza dai confini di proprietà

- D2 = mt. 200 di distanza dai confini di zona agricola

- D3 = mt. 50 di distanza dagli edifici dell'Insediamento Rurale eventualmente presente

- D4 = mt. 40 di distanza dalle strade, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavv. 2;

- D5 = per la distanza dai corsi d'acqua vedi art. 96 e 97

- H = altezza massima mt 6,50

- copertura a 2 falde con pendenza dal 35% al 40%

- H gronda= 3,50m/4,50m

- H = altezza massima del colmo pari a mt 9,50 (anche nel caso di eventuale cupolino di aerazione).

Nei casi di stalle di notevole estensione, tali da rendere di difficile applicazione il requisito della pendenza minima delle falde di copertura, di cui sopra, è ammessa la deroga da tale prescrizione al solo fine di rispettare l'altezza massima del colmo. In quest'ultima ipotesi la pendenza di falda non dovrà essere inferiore al 22%.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti ulteriori distanze di rispetto: 200 mt. da altri edifici residenziali esterni al perimetro dell'insediamento rurale, 500 mt. dalle Zone perimetrate sulla tav. 1 del vigente PRG come "Ambiti territoriali con destinazioni urbane."

Se non sono presenti sulla U.A. insediamenti rurali è ammessa la costruzione di un alloggio per il personale di custodia, non superiore a mq. 165 di Superficie complessiva.

90.1.5 - Strutture per accumulo liquami zootechnici.

Per la costruzione dei manufatti accumulo si fa riferimento alle disposizioni regionali vigenti in materia.

90.1.6 - Impianti di depurazione al servizio di allevamenti zootechnici.

Per la costruzione di impianti di depurazione dei liquami zootechnici, si fa riferimento alle disposizioni regionali vigenti in materia.

90.1.7 - Norme generali per tutti gli annessi agricoli di nuova costruzione o ampliamento adibiti ad allevamenti

Tutti gli interventi edilizi sopraelencati dovranno seguire le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. 91 delle presenti norme e dovranno essere corredati anche dei seguenti elaborati:

- piano di smaltimento dei liquami zootechnici redatti in conformità alla normativa ed agli indirizzi vigenti in materia e autorizzazione allo spandimento;
- piano di alberatura di essenze autoctone o naturalizzate per i nuovi allevamenti di carattere aziendale, interaziendale e industriale, al fine di mitigare l'impatto ambientale del nuovo tipo edilizio;

- atto unilaterale d'obbligo, così come previsto dall'art. 40 della L.R. n. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni, inerente la conservazione delle destinazioni d'uso assentite, per un periodo non inferiore ad anni 20. Detto Atto dovrà essere regolarmente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in forma legale e notarile.

Art. 96 - Zona E.3 - agricole di tutela dei caratteri ambientali di cavi e canali

1. Le norme di cui al presente articolo si applicano entro una fascia di ml. 50, dal limite demaniale o comunque dal piede esterno dell'arginatura, oppure, in assenza di questa, dal limite degli invasi ed alvei di massima piena, lungo il tracciato esterno ai centri abitati e relative previsioni di PRG, secondo le indicazioni grafiche delle tavole di PRG, per i seguenti corsi d'acqua:

Cavo Naviglio;

Canale di Correggio;

Canale di Mandriolo;

Canale di Rio;

Cavo Argine;

Cavo Tresinaro;

Canale di S. Michele;

Canale dei Ronchi.

2. Nelle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua di cui sopra sono vietati tutti gli interventi finalizzati alla costruzione di nuove opere o manufatti, fatta eccezione per:

- le attrezzature e infrastrutture eventualmente previste da strumenti di pianificazione o programmazione nazionali, regionali o provinciali, alle condizioni e nei limiti prescritti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- le opere e gli interventi volti al miglioramento dell'assetto idrogeologico del bacino, con particolare riferimento alle opere di sistemazione idraulica, di regimazione e di controllo delle piene, nonché eventuali interventi di sistemazione e pulizia sulla base dei programmi del competente Ente di Bonifica, nel rispetto tuttavia delle specifiche valenze ambientali e naturalistiche dei singoli ambienti interessati. In assenza di tali piani e programmi, per la vegetazione ripariale sono consentite esclusivamente operazioni di pulizia e le normali pratiche agrarie che non comportino modificazione morfologica dei suoli, impoverimento o degrado del patrimonio vegetazionale esistente e non determinino effetti di inquinamento organico o inorganico delle acque o dei suoli.
- l'allestimento di aree attrezzate per le attività del tempo libero con eventuale inserimento di chioschi e piccole costruzioni di servizio amovibili e/o precarie,

sulla base di appositi piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata.

3. Nelle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua è consentita l'ordinaria utilizzazione agricola dei suoli, ad eccezione dello spandimento agronomico dei liquami zootecnici.

4. Per gli edifici esistenti che ricadono nelle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua sono consentiti gli interventi edilizi di recupero e riuso dei volumi esistenti, cui ai precedenti art. 89, 90 e 91. Gli interventi di ampliamento dei volumi esistenti, quando ammessi, dovranno svilupparsi prioritariamente sul fronte opposto rispetto al corso d'acqua posto sotto tutela.

Nelle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua di norma non sono ammessi interventi di nuova edificazione.

Interventi di nuova edificazione nelle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua sono ammessi esclusivamente per le aziende agricole con centro aziendale che ricade interamente nella fascia di tutela e che non possono utilizzare soluzioni alternative senza compromettere la funzionalità stessa del centro aziendale. Tale opportunità è ammessa nel rispetto degli indici e dei parametri edilizi previsti dai precedenti art. 89, 90 e 91, nonché delle seguenti disposizioni:

- non è ammessa la nuova edificazione di allevamenti e la costruzione di laghi di accumulo di liquami zootecnici, di impianti di depurazione, smaltimento o recupero di liquami, scarichi o rifiuti. Inoltre, non è ammessa l'installazione di serre fisse intensive;
- i nuovi volumi dovranno essere realizzati sul fronte del centro aziendale opposto rispetto al corso d'acqua posto sotto tutela; di norma andranno ricercate soluzioni nella fascia dai 30 ai 50 metri di distanza dal corso d'acqua oggetto di tutela. Interventi di nuova edificazione a distanza inferiore saranno ammessi solo in caso di dimostrata assenza di soluzioni alternative idonee e comunque non sono mai ammessi interventi ad una distanza inferiore di metri 10.

Gli interventi di nuova edificazione di cui al sesto comma sono ammessi previa approvazione di un Piano Particolareggiato esteso all'intera Azienda Agricola che dovrà, oltre a quanto previsto per gli strumenti urbanistici attuativi:

- dimostrare, anche con appositi elaborati cartografici, che l'azienda agricola non dispone di altri insediamenti rurali idonei ad ospitare i nuovi volumi richiesti;
- dimostrare che non sussistono soluzioni alternative all'edificazione nella fascia di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, o che quelle possibili compromettono fortemente la funzionalità del centro aziendale;
- qualora si proponga l'edificazione ad una distanza inferiore a 30 metri dal corso d'acqua oggetto di tutela, il Piano Particolareggiato andrà integrato dalle soluzioni ipotizzate e scartate perché ritenute non funzionali e dalle motivazioni che hanno supportato tale scelta.

- contenere una relazione tecnico-agronomica che illustri le caratteristiche aziendali.

Il Piano Particolareggiato dovrà inoltre ricevere il necessario nulla-osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Emilia, in caso di realizzazione di interventi edilizi in aree tutelate ai sensi della L. 8 agosto 1985 n. 431.

Nell'esecuzione degli interventi consentiti dalle presenti norme si impone comunque l'applicazione di criteri e metodi di adeguato inserimento ambientale e paesaggistico volti alla minimizzazione dei fattori d'impatto ed alla massimizzazione degli effetti di valorizzazione ed integrazione con i caratteri naturalistici degli ambiti interessati.

Per tutti i corsi d'acqua naturali o artificiali, non compresi nel precedente elenco, che scorrono a cielo aperto nel territorio comunale ed in particolare per quelli gestiti da consorzi di bonifica, sono comunque imposti limiti di arretramento alla nuova edificazione ed alla realizzazione di metanodotti e strade per una profondità di ml. 10,00 dal piede arginale esterno, per i corsi d'acqua arginati o dal ciglio esterno per i canali in trincea; per una profondità di 5 mt lineari, misurata con gli stessi criteri, sono inoltre vietati: parcheggi, spazi di sosta pavimentati, recinzioni, barriere antirumore, arature e scavi.

La fascia di rispetto di cui al presente articolo può essere destinata all'impianto di filari di alberi o siepi di essenze autoctone.

La vegetazione di ripa e le macchie boschive e arbustive esistenti o di nuova formazione sono soggette a prescrizioni di tutela assoluta.

In tale zona è inoltre vietata la costruzione di laghetti di pesca sportiva e maneggi scoperti.

Art. 96 bis - Limite di tutela delle acque pubbliche

Nella cartografia in scala 1.5000 di PRG sono riportati i limiti di tutela delle acque pubbliche, in ragione del loro interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n. 490 del 29 ottobre 1999, in quanto iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con Regio Decreto n. 1775 del 1933.

In forza di tali disposizioni legislative, risultano soggetti alle forme di tutela previste i seguenti corsi d'acqua:

Cavo Naviglio;

Cavo Tresinaro;

Fossa Marza;

per i quali si applicano le norme previste dal Titolo II del D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 entro una fascia di ml. 150 dal piede dell'arginatura.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 146 del D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone A e B ed all'interno del perimetro dei centri abitati.

Art. 97 - Zona E.4 - canali ecologici dei Cavi Naviglio e Tresinaro

1. Il PRG individua i canali ecologici dei Cavo Naviglio e Cavo Tresinaro ai sensi dell'art. 29 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, quali aree destinate a progetti di tutela, recupero e valorizzazione finalizzati alla creazione di corridoi biologici ed ecologici di pianura.

2. I canali ecologici saranno disciplinati da specifici Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica e da un apposito regolamento per la gestione e fruizione da predisporre da parte dell'Amm.ne Com.le sulla base delle direttive del Piano Territoriale Paesistico Regionale e di obiettivi da concordarsi con i comuni interessati e con l'Amministrazione Provinciale.

3. In attesa della predisposizione del Piano Particolareggiato di cui sopra in detta zona si applicano i combinati disposti generali delle "Zone agricole di tutela dei caratteri ambientali dei cavi e canali" di cui al precedente art. 96 per quanto riguarda la fascia di rispetto di ml. 50,00, e i disposti generali delle "Zone agricole normali" di cui all'art. 94.

4. In tale zona è inoltre vietata:

- la costruzione di laghi di accumulo di liquami zootechnici e la costruzione di impianti di depurazione, smaltimento o recupero di liquami, scarichi o rifiuti;
- l'installazione di serre fisse intensive così come definite all'art. 90.4 delle presenti norme;
- lo spandimento agronomico in pressione dei liquami zootechnici;

5. Gli interventi di carattere pubblico su strade, canali e altri manufatti dovranno rispettare i criteri di conservazione, restauro e ripristino delle connotazioni ambientali generali. Tali interventi saranno volti a realizzare opere necessarie per l'uso a scopi ricreativi delle aree del canale ecologico da parte di pedoni e ciclisti, con la possibilità di attrezzare ciclopiste, percorsi pedonali attrezzati ecc. o di riservare a tale uso prioritariamente, strade, argini, carraie e tracciati esistenti. La realizzazione di percorsi equestri è ammessa in forma completamente autonoma rispetto ai percorsi pedonali e ciclabili.

6. Per gli insediamenti produttivi esistenti precedentemente al 29/06/1989, in dipendenza da specifici e documentati programmi aziendali di razionalizzazione del ciclo produttivo per le attività già in essere, nonché dalla adozione di appositi provvedimenti di miglioramento ambientale e di mitigazione dell'impatto paesaggistico, sono ammessi, sottponendoli a convenzione, ampliamenti della Su esistente alla data del 26.03.1998, fino ad un massimo del 20%. Detti ampliamenti sono ammessi per edifici con tipologia produttiva e comunque non già

precedentemente finalizzati all'attività agricola.

Gli ambiti ricondotti da PTCP al proprio art. 11 - zone di tutela ordinaria dei caratteri ambientali di laghi, invasi e corsi d'acqua - e ricompresi nella zona di cui al presente articolo, sono soggetti anche al rispetto di quanto indicato nel successivo art. 122.

Art. 120 - Zone di tutela del sistema dei paleoalvei e dei dossi di pianura.

1. Sono oggetto delle disposizioni del presente articolo le aree del territorio comunale che costituiscono elementi testimonianti storicamente le tappe di costruzione e trasformazione della pianura alluvionale e del suo popolamento e in quanto tali riconoscibili come dossi caratterizzati da tracciati di valore storico o sedi di sistemi insediativi storicamente affermati.
2. all'interno di tali aree devono essere evitati i processi di saldatura a nastro degli insediamenti lungo le direttive viabilistiche. Sono quindi da prevedere in sede di attuazione del PRG provvedimenti che tendano a preservare gli elementi e gli edifici storici anche di valore testimoniale, ovvero quando non specificamente impedito da altre norme una loro sostituzione che privilegi la riedificazione sulle aree di sedime del sistema insediativo storico e preservi le discontinuità presenti nel tessuto edilizio.
3. devono essere evitate ulteriori significative impermeabilizzazioni, fatta eccezione per i casi in cui sia dimostrata la mancanza di altra valida alternativa alla necessità di ampliamento degli insediamenti esistenti.

Art. 121 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di cavi e canali

1. La presente norma intende tutelare in zona urbana la presenza ed il valore naturalistico e biologico dei principali Cavi e Canali. A tal fine si promuove l'acquisizione di aree pubbliche da destinare a vegetazione naturale che possano dare continuità biologica agli spazi di verde urbano e tra questi e il territorio agricolo.
2. Le norme di cui al presente articolo si applicano entro una fascia di ml. 50, dal limite demaniale o comunque dal piede esterno dell'arginatura, oppure, in assenza di questa, dal limite degli invasi ed alvei di massima piena, lungo il tracciato interno ai centri abitati, secondo le indicazioni grafiche delle tavole di PRG, per i seguenti corsi d'acqua:

Cavo Naviglio;

Canale di Correggio;

Canale di Mandriolo;

Canale di Rio;

Cavo Argine;

Cavo Tresinaro;

Canale di S. Michele;

Canale dei Ronchi.

3. Le aree interessate possono risultare dalle indicazioni cartografiche del P.R.G. o essere prescritte dalle presenti norme come semplice limite di inedificabilità; in ogni caso è fatta salva la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori per le destinazioni di zona corrispondenti.

4. Nelle zone interne alle fasce di applicazione delle norme del presente articolo sono vietati tutti gli interventi finalizzati alla costruzione di nuove opere o manufatti, e alla pavimentazione dei suoli, fatta eccezione per:

- le attrezzature e infrastrutture eventualmente previste da strumenti di pianificazione o programmazione nazionali, regionali o provinciali, e le attrezzature e infrastrutture pubbliche previste da strumenti di pianificazione comunale;
- le opere e gli interventi volti al miglioramento dell'assetto idrogeologico del bacino, con particolare riferimento alle opere di sistemazione idraulica, di regimazione e di controllo delle piene, nonché eventuali interventi di sistemazione e pulizia sulla base dei programmi del competente Ente di Bonifica, nel rispetto tuttavia delle specifiche valenze ambientali e naturalistiche dei singoli ambienti interessati.
- l'allestimento di aree attrezzate per le attività del tempo libero con eventuale inserimento di chioschi e piccole costruzioni di servizio amovibili e/o precarie, sulla base di appositi piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata.

5. Nella esecuzione degli interventi consentiti dalle presenti norme si impone comunque l'applicazione di criteri e metodi di adeguato inserimento ambientale e paesaggistico volti alla minimizzazione dei fattori di impatto ed alla massimizzazione degli effetti di valorizzazione ed integrazione con i caratteri naturalistici degli ambiti interessati. Per la vegetazione ripariale, quando non direttamente interessata dagli interventi ammessi dal presente articolo, sono consentite esclusivamente operazioni di pulizia e le normali pratiche agrarie che non comportino modificazione morfologica dei suoli, impoverimento o degrado del patrimonio vegetazionale esistente e non determinino effetti di inquinamento organico o inorganico delle acque o dei suoli.

6. Al fine di migliorare le condizioni di naturalità dei corsi d'acqua, e di compensare biologicamente gli interventi di natura edilizia, nei casi in cui la fascia comprenda aree urbane private sottoposte a disciplina delle zone B, C, D, E, F, G, attraverso lo strumento del Piano Particolareggiato o della Convenzione è possibile la cessione a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale di una fascia di 25 ml da destinarsi esclusivamente a zona G2 - Verde Pubblico, contestualmente alla riduzione del limite di inedificabilità a 35 ml e della possibilità di realizzare fino al limite di 25 ml, o di altra equivalente superficie di interesse dell'Amministrazione Comunale all'interno dell'area di proprietà, da destinarsi esclusivamente a zona G.2 - Verde Pubblico,

contestualmente alla riduzione del limite di inedificabilità a 35 ml e della possibilità di realizzare fino al limite di 25 ml aree di viabilità e sosta. Tutti i limiti indicati nel presente comma si intendono misurati dal piede esterno dell'arginatura, oppure, in assenza di questa, dal limite degli invasi ed alvei di massima piena.

7. Per tutti i corsi d'acqua naturali o artificiali, non compresi nel precedente elenco, che scorrono a cielo aperto nel territorio comunale sono comunque imposti limiti di arretramento alla nuova edificazione per una profondità di ml. 10,00 dal piede arginale esterno, per i corsi d'acqua arginati o dal ciglio esterno per i canali in trincea.

8. La fascia di rispetto di cui al precedente comma è destinata all'impianto di filari di alberi o siepi di essenze autoctone.

Art. 122 - Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua sono definite in conformità con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

2. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano ed idroviaria;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- invasi ad usi plurimi;
- impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

3. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma precedente non si applica alle strade e agli impianti ed opere di cui alle lettere b), d), e), del precedente comma, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune,

ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma, si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo i casi in cui ne sia dimostrata l'impossibilità di alternativa in conseguenza delle verifiche di cui al precedente comma. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

4. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare in queste aree:

- parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli e comunque che non impedisca il normale deflusso delle acque meteoriche nel sottosuolo;
- percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
- corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;

5. In queste aree sono consentiti:

- qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n° 47;
- il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento di tipo familiare, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, sulla base delle prescrizioni per le Zone E delle presenti Norme;
- la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica, e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

6. Le opere di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma, nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dello stesso comma, non devono in ogni

caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

7. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei canali artificiali interessati da appositi progetti di tutela, recupero e valorizzazione individuati dal presente PRG all'Art. 97 sono vietate la nuova edificazione dei manufatti edilizi se non ponti o opere di bonifica, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

Analisi dell'intervento in riferimento al Piano Regolatore Generale del Comune di Correggio.

L'analisi degli articoli delle N.T.A. ne dimostra la conformità con:

- le norme comunali ed il loro più rigoroso rispetto, con particolare riguardo alla localizzazione, consistenza e destinazione d'uso;
- le norme del Regolamento Edilizio Comunale ed igienico sanitarie.

L'insediamento rurale ha, inoltre, ottemperato (con precedenti interventi edilizi) all'obbligo di procedere alla piantumazione di alberi di essenza autoctona, scelte da un elenco appositamente predisposto, all'esterno dell'insediamento rurale per una superficie pari al 3% della S.A.U. Vincolata con atto unilaterale d'obbligo ai fabbricati agricoli.

Conclusioni.

Dalle analisi precedenti si rileva la piena compatibilità con le norme del P.T.P.R., del P.T.C.P. e del P.R.G. dell'intervento proposto dagli imprenditori agricoli in funzione della conduzione del fondo.

Non determina effetti o ricadute negativi sul territorio circostante, in particolar modo né Cavo Naviglio né la flora e la fauna locale né la viabilità storica, quali beni di primaria importanza per il contesto paesaggistico interessato, sono coinvolti in primis nelle opere di ampliamento dell'insediamento rurale esistente.


Per l'osservatore che procederà attraverso la campagna correggese, lungo l'asse viario che ha storicamente collegato il capoluogo di comune col capoluogo di provincia l'impatto visivo risulterà sostanzialmente invariato in direzione sud - nord, lievemente incrementato nella direzione opposta, ma ampiamente mitigato dalla fitta cortina di pioppi cipressini; questi disposti su tre lati dell'insediamento provvederanno a nascondere pressoché completamente i fabbricati del complesso rurale.

Non implica attività diverse, più rilevanti ed impattanti di quelle già oggi praticate; determinerà essenzialmente una razionalizzazione del lavoro umano di accudimento con adozione di tecnologie ed impianti volti oltremodo al rispetto del benessere degli animali ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.


L'incremento della mandria consentirà un risultato economico di gestione finalizzato alla sopravvivenza dell'impresa, per conservare e valorizzare il territorio e le tradizioni rurali, continuando a produrre le eccellenze locali: Parmigiano Reggiano e Lambrusco.

Da precisare che l'azienda dispone di sufficienti terreni agricoli per l'utilizzo agronomico dell'azoto prodotto dagli animali allevati, nel più rigoroso rispetto della "Direttiva Nitrati".


L'intervento non determinerà significativo aumento del traffico veicolare né di emissioni di polveri ed odori; per questi ultimi, in particolare le modalità di allevamento e di trattamento, conservazione e movimentazione dei reflui illustrate relazione tecnico-costruttiva sono unanimemente considerate dagli esperti del settore fra quelle più rispettose dell'ambiente e definite M.T.D. (migliori tecnologie disponibili).




Vista del centro aziendale da nord-ovest
STATO DI FATTO



Vista del centro aziendale da nord-ovest
STATO DI PROGETTO



Vista del centro aziendale da sud-est
STATO DI FATTO



Vista del centro aziendale da sud-est
STATO DI PROGETTO



